



COMUNE DI RIMINI

- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. : 85 del 07/12/2023

Oggetto : RICOGNIZIONE E QUALIFICAZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI ESISTENTI NEL COMUNE DI RIMINI NEL 2023 E - RELATIVAMENTE AI “SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON RILEVANZA ECONOMICA” E DI COMPETENZA COMUNALE - “RICOGNIZIONE PERIODICA 2023 DELLA RELATIVA SITUAZIONE GESTIONALE”, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS.201/2022

L’anno duemilaventitre, il giorno sette del mese di Dicembre, alle ore 18:43, con la continuazione nella sala consiliare del Comune di Rimini, previo avviso scritto notificato ai sensi e nei termini di legge a ciascun Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta di 1^ convocazione.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

	Consiglieri Comunali	Pres./Ass,		Consiglieri Comunali	Pres./Ass,
1	Sadegholvaad Jamil	Assente	18	Marchei Loreno	Presente
2	Angelini Matteo	Assente	19	Marchioni Elisa	Presente
3	Barilari Annamaria	Presente	20	Messori Ilaria	Presente
4	Bellucci Andrea	Presente	21	Murano Brunori Stefano	Presente
5	Cancellieri Luca	Presente	22	Neri Giuseppe	Presente
6	Carminucci Edoardo	Presente	23	Pari Andrea	Presente
7	Casadei Giovanni	Assente	24	Pasini Luca	Presente
8	Ceccarelli Enzo	Presente	25	Petrucci Matteo	Assente
9	Corazzi Giulia	Presente	26	Ramberti Samuele	Presente
10	De Leonardis Daniela	Presente	27	Renzi Gioenzo	Presente
11	De Sio Luca	Assente	28	Soldati Serena	Presente
12	Di Campi Addolorata	Presente	29	Spina Carlo Rufo	Assente
13	Di Natale Barbara	Presente	30	Tonti Marco	Assente
14	Guaitoli Manuela	Presente	31	Zamagni Giuliano	Presente
15	Lari Michele	Presente	32	Zamagni Marco	Presente
16	Lisi Gloria	Presente	33	Zoccarato Matteo	Presente
17	Marcello Nicola	Presente			

Totale presenti n. 26 - Totale assenti n. 7

Presiede Giulia Corazzi nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

Partecipa Dott.ssa Diodorina Valerino in qualità di Segretario Generale.



In conformità a quanto previsto dall'art. 53, commi 1/bis e 1/ter del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dall'Appendice al Regolamento avente ad oggetto la disciplina dello svolgimento delle sedute del Consiglio in videoconferenza approvati da ultimo con Deliberazione di C.C. in data 5/10/2023 n. 70, la seduta si è svolta con sistema di videoconferenza "Collaborate Space", che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, tramite la partecipazione della Presidente del Consiglio, di tutti i Consiglieri presenti, del Segretario Generale collegati in presenza dalla sala del Consiglio, esclusi i Consiglieri: Di Campi, Di Natale, Lari, Neri e Zamagni Giuliano collegati da remoto.

OGGETTO: Ricognizione e qualificazione dei principali servizi esistenti nel Comune di Rimini nel 2023 e - relativamente ai "servizi pubblici locali con rilevanza economica" e di competenza comunale - "ricognizione periodica 2023 della relativa situazione gestionale", ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

La Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta di delibera consiliare n. 95 del 15/11/2023, presentata dalla Giunta comunale al Consiglio, la pone in trattazione nel testo di seguito trascritto;

"OGGETTO: Ricognizione e qualificazione dei principali servizi esistenti nel Comune di Rimini nel 2023 e - relativamente ai "servizi pubblici locali con rilevanza economica" e di competenza comunale - "ricognizione periodica 2023 della relativa situazione gestionale", ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 23.12.2022, n. 201 (avente ad oggetto "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"), in vigore dal 31/12/2022, stabilisce:
- all'articolo 30 ("Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali") che:

<<1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [.....];

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.>>;

- all'articolo 31 (*“Trasparenza nei servizi pubblici locali”*), che:
 - <<1. *Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9;*
 - 2. *Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione;*
 - 3. *I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2;*

CONSIDERATO che:

- le disposizioni normative appena richiamate ricalcano, in parte, quelle sancite, quasi dieci anni prima, dall'articolo 34 del D.L. 18.10.2012, n. 179 (*“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”*) in vigore dal 18 ottobre 2012, convertito nella L. 17.12.2012, n. 221 (in vigore dal 1° gennaio 2013), in attuazione delle quali, il Comune di Rimini, con D.C.C. n. 112 del 19/12/2013, approvò (facendola propria) un'apposita corposa ed articolata relazione, predisposta dal Responsabile della U.O. Organismi Partecipati, che identificava, prima a livello *“teorico-normativo”* (ed anche giurisprudenziale e dottrinale), poi sul piano *“concreto-effettivo locale”*, tutti i *“servizi pubblici locali”* - quelli privi di rilevanza economica e quelli con (muniti di) rilevanza economica - e, infine, tra questi ultimi, quelli di competenza comunale riminese, esaminando poi le modalità di affidamento di questi ultimi e concludendo che non erano in essere, nel Comune di Rimini, all'epoca della ricognizione, affidamenti di *“servizi pubblici locali a rilevanza economica”*, di competenza del Comune stesso, *“non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea”*, che conseguentemente dovessero dallo stesso essere adeguati (a tali requisiti) entro il 31/12/2013 (scopo della norma dell'epoca era, infatti, la verifica dell'eventuale esistenza di tali situazioni e il relativo conseguente superamento);
- la concreta applicazione della nuova recente disposizione di legge sopra indicata, presuppone - analogamente a quanto accaduto con la precedente norma appena richiamata - la preliminare identificazione dei *“servizi pubblici locali con rilevanza economica”* assoggettati alla norma stessa ed esistenti nel Comune di Rimini e, successivamente, tra essi, di quelli di competenza del medesimo ente;
- anche oggi, come nel 2013, non esiste, né a livello comunitario, né a livello nazionale, una definizione normativa dei *“servizi pubblici locali con rilevanza economica”* univoca e precisa, che consenta di stilare una lista precisa;
- analogamente a quanto già fatto nel 2013, il Responsabile della U.O. Organismi Partecipati dell'ente ha quindi predisposto una nuova corposa ed articolata relazione (allegata al presente atto, con i relativi sub-allegati, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera “A”**), avente ad oggetto *«ricognizione e qualificazione dei principali servizi esistenti*

nel Comune di Rimini nel 2023 e - relativamente ai “servizi pubblici locali con rilevanza economica” e di competenza comunale - “ricognizione periodica 2023 della relativa situazione gestionale”, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 201/2022>> (nel prosieguo del presente atto definita, per praticità, anche solamente “ricognizione”), in cui:

- ha identificato a livello “teorico-normativo” (ed anche giurisprudenziale e dottrinale):
 - i “servizi pubblici” e i “servizi strumentali all’amministrazione”, con le rispettive possibili modalità di affidamento della gestione, previste dalle vigenti norme di legge nazionali e comunitarie;
 - tra i “servizi pubblici”, quelli “sovra-locali” (nazionali, internazionali, ecc.) e quelli “locali”;
 - tra i “servizi pubblici locali”, quelli “privi di rilevanza economica” e quelli “con (a) rilevanza economica”;
 - tra i “servizi pubblici locali con (a) rilevanza economica”, quelli “a rete” (di competenza sovra-comunale, ovvero delle rispettive “agenzie di regolazione”) e quelli “non a rete” (di competenza comunale);
- ha censito tutti i principali servizi attualmente esistenti nel territorio comunale riminese e la relativa qualificazione, in alcuni casi già compiuta dall’ente in passato, sintetizzando la propria esposizione anche in un apposito prospetto tabellare, allegato (quale parte integrante e sostanziale della stessa, al n. 1) alla propria relazione;
- in applicazione dei concetti sopra indicati e delle qualificazioni già compiute, in passato, dall’ente, ha concluso la propria relazione individuando come “servizi pubblici locali con rilevanza economica non a rete” (quindi di competenza comunale) attualmente presenti nel Comune di Rimini ed assoggettati al D.Lgs. 201/2022, i seguenti quattro:
 - illuminazione pubblica;
 - teleriscaldamento;
 - parcheggi;
 - cimiteriale;
- ha rinviato, per la ricognizione puntuale della “situazione gestionale” di ciascuno di tali servizi (imposta dalla nuova norma sopra richiamata), alle apposite specifiche relazioni predisposte (ed allegate alla medesima relazione, quali parti integranti e sostanziali della stessa) dai soggetti a ciò competenti, ovvero dai settori/uffici del Comune che li hanno commissionati (per quelli esternalizzati) o che li gestiscono (per quelli gestiti direttamente, in economia) e precisamente:
 - “U.O. Infrastrutture e Qualità Ambientale”, per il servizio (esternalizzato) di *illuminazione pubblica*;
 - “Settore Facility Management”, per il servizio (esternalizzato) di *teleriscaldamento*;
 - “Settore Mobilità” dell’ente, per il servizio (gestito direttamente, in economia) *parcheggi*;
 - “Settore Servizi Civici” dell’ente, per il servizio (gestito direttamente, in economia) *cimiteriale*;
- ha riepilogato sinteticamente, in un apposito ulteriore prospetto tabellare di sintesi (allegato alla relazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, al n.6), i principali aspetti “gestionali” (normativa e/o giurisprudenza di riferimento; soggetto affidante e regolatore; gestore; modalità di gestione; esistenza o meno di un contratto di servizio o equivalente; esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio; esistenza o meno di un regolamento comunale per la regolazione del servizio; giudizi sintetici sull’economicità, sull’efficienza, sulla qualità del servizio e sul rispetto degli

obblighi eventualmente previsti dal relativo contratto, se esistente) di ciascuno dei quattro servizi sopra indicati, come emergenti dagli analoghi prospetti tabellari di sintesi allegati a ciascuna delle rispettive quattro relazioni suddette;

- ha segnalato che, da tale riepilogo, risulta, per ciascuno dei quattro “servizi pubblici locali con rilevanza economica” oggetto della ricognizione, una valutazione positiva del relativo andamento gestionale, sotto tutti i rispettivi quattro profili esaminati;
- ha evidenziato che, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, secondo ed ultimo periodo del D.Lgs. 201/2022, non essendovi, tra quei quattro (come esposto nei documenti allegati), “servizi affidati a società in house”, la “ricognizione” oggetto del presente atto non avrà alcun “legame obbligatorio” (ma, eventualmente, solo facoltativo) con quella prevista, in materia di “razionalizzazione periodica delle società partecipate”, dall’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016;
- a fronte della competenza attribuita al Consiglio Comunale in materia di “organizzazione dei pubblici servizi,.....concessione dei pubblici servizi” dall’articolo 42, comma 2, lettera “e”, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, più in generale, della discrezionalità attribuita dall’ordinamento (richiamando la giurisprudenza evidenziata nella relazione stessa) in materia di qualificazione dei vari servizi (come “strumentali” oppure come “pubblici locali” e, tra questi ultimi, “con” o “senza rilevanza economica”), ha proposto (ritenendolo fortemente opportuno, per quanto non strettamente obbligatorio, in base ad una interpretazione letterale della norma) al medesimo organo - in analogia a quanto già fatto con la propria precedente D.C.C. n. 112 del 19/12/2013 sopra richiamata - di prendere atto e, auspicabilmente, condividere espressamente (facendola propria) la disamina e la qualificazione dei vari servizi svolta nella sua relazione e nei relativi allegati, mediante apposita propria deliberazione consigliare di relativa approvazione, da pubblicare sul sito internet dell’ente, unitamente alla “ricognizione” stessa, non appena adottata, impegnandosi poi ad inviare lui, i medesimi atti, senza indugio, ad ANAC, ai sensi di quanto disposto dalla norma di legge in questione;

RITENUTO che:

- la suddetta “ricognizione” (con la qualificazione e le valutazioni ivi contenute), oltre che strettamente necessaria per adempiere agli obblighi di legge sopra indicati, sia anche:
 - opportuna per “fare il punto” e qualificare con chiarezza i principali servizi (sia “strumentali” sia “pubblici locali”) attualmente esistenti nel Comune di Rimini ed
 - integralmente condivisibile nei contenuti e nelle conclusioni;
- a fronte della competenza attribuitagli in materia di “organizzazione dei pubblici servizi,.....concessione dei pubblici servizi” dall’articolo 42, comma 2, lettera “e”, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e, più in generale, della discrezionalità attribuita all’ente, dall’ordinamento, in materia di qualificazione dei vari servizi (come “strumentali” oppure come “pubblici locali” e, tra questi ultimi, “con” o “senza rilevanza economica”), sia opportuno - in analogia a quanto già fatto, con la propria precedente D.C.C. n. 112 del 19/12/2013, nella precedente analoga circostanza - condividere, fare propria ed approvare espressamente la suddetta “ricognizione” con il presente atto, da pubblicare senza indugio sul sito internet del Comune, unitamente alla ricognizione stessa;

VISTO: l'articolo 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il parere espresso dal responsabile dell'U.O. Organismi Partecipati, ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto e dato atto che lo stesso è stata sottoposto al Responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale) ai sensi dell'art. 4 del vigente Regolamento di Contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione del responsabile del Servizio Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza contabile della proposta di cui trattasi, allegata al presente atto;

ACQUISITO il parere del Segretario Generale, in ordine alla legittimità del presente atto ai sensi art. 5, comma 3 del Regolamento sui Controlli Interni adottato con delibera di C.C. n. 4 del 24.01.2013;

VISTO il parere espresso dalla 5^a Commissione Consiliare nella seduta del 27/11/2023;

DELIBERA

- 1) **DI CONDIVIDERE** e quindi fare propria ed approvare la <<ricognizione e qualificazione dei principali servizi esistenti nel Comune di Rimini nel 2023 e - relativamente ai "servizi pubblici locali con rilevanza economica" e di competenza comunale - "ricognizione periodica 2023 della relativa situazione gestionale", ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022>> allegata (con tutti i relativi sub-allegati) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla **lettera "A"**;
- 2) **DI PUBBLICARE** senza indugio, sul sito internet del Comune, il presente atto, unitamente alla ricognizione approvata al precedente punto n.1;

IL CONSIGLIO COMUNALE

ATTESA l'urgenza di rispettare i ristretti tempi fissati dalle norme di legge per l'approvazione e le pubblicazione del presente atto e del relativo allegato parte integrante,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267."

Dichiarata aperta la discussione intervengono l'Assessore Maresi (Assessorato Sport, Patrimonio, Governance delle Società Partecipate) e il Dott. Maracci (Responsabile U.O. Organismi partecipati) per l'illustrazione dell'argomento.

Presenti n. 25: Sindaco Sadegholvaad, Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Ceccarelli, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Lisi, Marcello, Marchei, Marchioni, Messori, Murano Brunori, Pari, Pasini, Ramberti, Renzi, Soldati, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco e Zoccarato.

Si omette la discussione, che risulta dalla registrazione della seduta.

Indi, la Presidente del Consiglio Corazzi, vista la proposta deliberativa sopra riportata, esaurita la trattazione dell'argomento, lo pone in votazione.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva il testo nella formulazione proposta con il seguente risultato:

Presenti Nr.	25	
Votanti Nr.	24	
Favorevoli Nr.	17	Sindaco Sadegholvaad, Conss.: Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Pasini, Ramberti, Soldati, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	7	Consiglieri: Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Pari, Renzi e Zoccarato

Il Cons. Murano Brunori dichiara di non partecipare al voto.

Escono i Conss. Murano Brunori e Renzi. Presenti n. 23 (22 Consiglieri più il Sindaco).

Quindi la Presidente del Consiglio Corazzi pone in votazione la richiesta di conferire l'immediata eseguibilità alla proposta.

Esperita la votazione con modalità elettronica, il Consiglio Comunale approva l'immediata eseguibilità con il seguente risultato:

Presenti Nr.	23	
Votanti Nr.	23	
Favorevoli Nr.	17	Sindaco Sadegholvaad, Conss. Barilari, Bellucci, Cancellieri, Carminucci, Corazzi, De Leonardis, Di Natale, Guaitoli, Lari, Marchioni, Messori, Pasini, Ramberti, Soldati, Zamagni Giuliano, Zamagni Marco
Contrari Nr.	0	
Astenuti Nr.	6	Conss.: Ceccarelli, Lisi, Marcello, Marchei, Pari e Zoccarato.

Entrano i Conss. Murano Brunori e Renzi ed esce la Consiglieria Lisi. Presenti n. 24 (23 Consiglieri più il Sindaco).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Giulia Corazzi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Diodorina Valerino



Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

Al Consiglio Comunale

Oggetto: ricognizione e qualificazione dei principali servizi esistenti nel Comune di Rimini nel 2023 e - relativamente ai “servizi pubblici locali con rilevanza economica” e di competenza comunale - “ricognizione periodica 2023 della relativa situazione gestionale”, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs.201/2022.

Premessa

il D.Lgs. 23.12.2022, n.201 (avente ad oggetto “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica “), in vigore dal 31/12/2022, stabilisce:

- all’articolo 30 (“Verifiche periodiche sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali”) che:
 - <<1. **I comuni** o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, **effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [.....];**
 - 2. **La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un’apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all’analisi dell’assetto delle società partecipate di cui all’articolo 20 del decreto legislativo n.175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016;**
 - 3. **In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.>>.**
- all’articolo 31 (“Trasparenza nei servizi pubblici locali”), che:
 - <<1. Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l’affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, gli enti locali redigono la deliberazione di cui all’articolo 10, comma 5, la relazione di cui all’articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all’articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all’articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9.
 - 2. **Gli atti di cui al comma 1, i provvedimenti di affidamento di cui all’articolo 17, comma 3, secondo periodo e il contratto di servizio sono pubblicati senza indugio sul sito istituzionale dell’ente affidante e trasmessi contestualmente all’Anac, che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico, in**

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D.L. 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003_02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it/>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

3. I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac, che costituisce punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso il collegamento al luogo di prima pubblicazione di cui al comma 2.

Le disposizioni normative appena richiamate (per la cui violazione non è - apparentemente - prevista alcuna sanzione) ricalcano, in parte, quelle sancite, quasi dieci anni prima, dall'articolo 34 del D.L.18.10.2012, n.179 («Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese») in vigore dal 18 ottobre 2012, convertito nella L.17.12.2012, n.221 (in vigore dal 1° gennaio 2013), che aveva stabilito:

- a) al comma 20, che: “Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio è effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”;
- b) al comma 21, che: “Gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione prevista al comma 20. Per gli affidamenti in cui non è prevista una data di scadenza gli enti competenti provvedono contestualmente ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi previsti nel presente comma determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013”;
- c) al comma 22 che: “Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data, e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile¹, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020”;
- d) al comma 25, che: “I commi da 20 a 22 non si applicano al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475. Restano inoltre ferme le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134”.

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D.L. 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003_02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

La concreta attuazione dell'articolo 34 in questione e, in particolare, del comma 21 - ovvero l'adeguamento, entro il 31/12/2013, degli affidamenti dei <<"servizi pubblici locali" (nel prosieguo, per praticità, anche solo "s.p.l.") a rilevanza economica>> eventualmente difformi da quelli previsti dalla norma stessa - presupponeva pertanto, da parte degli enti locali (e tra essi anche del Comune di Rimini), la preliminare identificazione dei "servizi pubblici locali con rilevanza economica" (nel prosieguo, per praticità, anche solo "s.p.l.e."), assoggettati alla norma stessa e, successivamente, tra essi, di quelli di competenza del Comune di Rimini e, infine, ulteriormente, tra questi ultimi, di quelli all'epoca in corso di svolgimento, le cui modalità di affidamento non fossero conformi a quelle previste dall'ordinamento comunitario, per poi procedere al relativo adeguamento ad esse entro il termine massimo del 31/12/2013.

Pertanto, per compiere tale ricognizione, il Comune di Rimini, con D.C.C. n.112 del 19/12/2013, approvò (facendola propria) un'apposita corposa ed articolata relazione, predisposta dal sottoscritto responsabile della U.O. Organismi Partecipati, che identificava, prima a livello "teorico-normativo" (ed anche giurisprudenziale e dottrinale), poi sul piano "concreto-effettivo locale", tutti i "servizi pubblici locali" - quelli privi di rilevanza economica e quelli con (muniti di) rilevanza economica - e, infine, tra questi ultimi, quelli di competenza comunale riminese, esaminando poi le modalità di affidamento di questi ultimi. L'esito finale di tale ricognizione fu integralmente positivo: in base alla lunga disamina - teorica e pratica - compiuta nella relazione, non erano in essere, nel Comune di Rimini, all'epoca della ricognizione, affidamenti di "s.p.l.e." di competenza del Comune stesso, "non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea", che conseguentemente dovessero dallo stesso essere adeguati (a tali requisiti) entro il 31/12/2013.

La norma odierna, nel ricalcare sostanzialmente quella precedente del 2013, impone, però, di "focalizzare", per ciascun s.p.l.e. "affidato"² - oltre alla relativa modalità di affidamento - anche i seguenti quattro ulteriori aspetti, non contemplati da quella precedente: **il concreto andamento dal punto di vista economico (1), dell'efficienza (2) e della qualità (3) del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio (4), in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9 [.....].**

² Questa puntualizzazione ("affidato") del secondo periodo del comma 1, non presente nel primo periodo del medesimo comma 1, unita alla considerazione del "rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio" (evidentemente non esistente per i servizi gestiti direttamente, in economia, dall'ente), potrebbe indurre a ritenere che la ricognizione in questione debba essere circoscritta ai soli "s.p.l.e. affidati" a terzi ("esternalizzati"), con esclusione di quelli gestiti direttamente (in economia) dall'ente (così, ad esempio, ha ritenuto A.N.C.I. nel suo "quaderno operativo", di seguito indicato nella parte finale della presente premessa), ma, nel dubbio, prudenzialmente e, soprattutto, a fronte dell'apparente "ratio" della norma (indurre gli enti locali ad esaminare l'andamento gestionale dei propri s.p.l.e., e, eventualmente, qualora "perfettibile", a migliorarlo) nella presente prima ricognizione sono stati esaminati anche i s.p.l.e. gestiti direttamente (ciò non esclude, ovviamente, che nelle prossime ricognizioni tali servizi non vengano considerati).





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

Rimane comunque fermo, anche con la norma odierna, il fatto che, per poter esaminare tali quattro aspetti per ogni "s.p.l.e." presente nel Comune di Rimini, occorre, ancora oggi, preliminarmente, individuare quali siano i "s.p.l.e." attualmente presenti a Rimini e di competenza comunale.

Nei successivi paragrafi della presente relazione verranno quindi individuati e qualificati [alternativamente come "servizi strumentali", oppure "servizi pubblici" - "sovra-locali" o "locali" - "senza" o "con rilevanza economica" e, tra questi ultimi, quelli "a rete" (di competenza delle rispettive "agenzie di regolazione", sovra-comunali) e quelli "non a rete" (di competenza comunale)] tutti i principali servizi attualmente esistenti nel Comune di Rimini³.

Per ciascuno dei s.p.l.e. esistenti nel territorio comunale riminese e di competenza comunale, così identificati, seguirà poi una specifica relazione di dettaglio, che esaminerà puntualmente ciascuno dei quattro aspetti previsti dalla norma sopra indicata.

Poiché nell'esame di tali quattro aspetti, la norma in questione stabilisce di tenere "conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9", occorre ora analizzare brevemente le disposizioni ivi contenute.

Gli articoli 7, 8 e 9, richiamati dalla norma sopra indicata, prevedono testualmente quanto segue:

- articolo 7 ("Competenze delle autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete"):

1. Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, i costi di riferimento dei servizi, lo schema tipo di piano economico-finanziario, gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi, anche ai fini di quanto previsto dagli articoli 10, comma 4, 14, comma 2, e 17, comma 2.
2. Negli ambiti di competenza, le autorità di regolazione predispongono schemi di bandi di gara e schemi di contratti tipo;

- articolo 8 - "Competenze regolatorie nei servizi pubblici locali non a rete":

1. Nei servizi pubblici locali non a rete per i quali non opera un'autorità di regolazione, gli atti e gli indicatori di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, sono predisposti dal Ministero delle imprese e del made in Italy, che vi provvede mediante le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. Gli enti locali, sulla base degli atti e degli indicatori di cui al comma 1, al fine di provvedere alla regolazione dei servizi pubblici locali non a rete di loro titolarità, possono adottare un regolamento ovvero un atto generale in cui predefiniscono condizioni, principi, obiettivi e standard della gestione nel rispetto di quanto disposto dal presente decreto, assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati della gestione. I contratti di servizio e gli altri atti di regolazione del rapporto contrattuale assicurano il rispetto delle condizioni, dei principi, degli obiettivi e degli standard fissati dal predetto regolamento o atto generale."

- articolo 9 - "Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali":

³ Si tratterà, ovviamente, di tutti quelli a conoscenza del sottoscritto (senza garanzia assoluta del fatto che non ne esistano altri, a lui sconosciuti) e - relativamente a quelli "strumentali" - solamente di quelli destinati all'ente nella sua interezza (con esclusione, di quelli rivolti a singoli settori dell'ente).





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

1. *Gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche competenti collaborano per la migliore qualità dei servizi pubblici locali. Le Province svolgono le funzioni di raccolta ed elaborazione dati e assistenza tecnica ed amministrativa agli enti locali del territorio, in attuazione dell'articolo 1, comma 85, lettera d) della legge 7 aprile 2014, n. 56.*
2. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche coinvolgendo le loro agenzie di regolazione, possono formulare e deliberare protocolli, sulla base di uno schema tipo formulato in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le competenti autorità di regolazione, al fine di favorire e diffondere l'applicazione di indicatori e parametri che garantiscano lo sviluppo dell'efficienza e del confronto concorrenziale.*
3. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, anche con la collaborazione delle loro agenzie di regolazione ove istituite, sostengono l'industrializzazione dei servizi pubblici locali e la riduzione dei costi delle prestazioni per cittadini e utenti e per la collettività, quali misure per il coordinamento della finanza pubblica, attraverso azioni di efficientamento dei processi produttivi, ivi compreso il concorso dei soggetti privati agli investimenti infrastrutturali relativi ai servizi pubblici locali, al fine di ridurre l'indebitamento pubblico, assicurare la conservazione delle risorse per i servizi privi di rilevanza economica, nonché promuovere il confronto competitivo e accrescere la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici. Ai fini di cui al presente comma le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare accordi e convenzioni con gli enti locali e altri soggetti interessati, tenuto anche conto dei protocolli di cui al comma 2.*

In relazione agli "atti" e agli "indicatori" di competenza delle autorità di regolazione dei "s.p.l.e. a rete" (relativi, appunto, ai "s.p.l.e. a rete" - articolo 7) ad oggi esistenti, non essendo essi di competenza comunale, in questa sede ci si limita a segnalare che in alcuni settori (idrico e rifiuti) sono stati individuati, mentre in altri (t.p.l.) sono (pare) attualmente ancora in corso di definizione.

In relazione agli "atti" e agli "indicatori" di competenza comunale (relativi ai "s.p.l.e. di competenza comunale" - articolo 8), invece, dalle quattro relazioni sui "s.p.l.e. di competenza comunale", di seguito indicate ed allegate, risulta che:

- a) con "decreto direttoriale" (ovvero della "DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA - DIVISIONE IV - PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA, SEMPLIFICAZIONI PER LE IMPRESE E SERVIZI ASSICURATIVI") del "Ministero delle imprese e del made in Italy" (c.d. "Mimit") del 31/08/2023, pubblicato sul sito del medesimo ministero in data 25/09/2023, sono stati approvati gli indicatori previsti all'articolo 8, comma 1, limitatamente ai seguenti cinque s.p.l.e.⁴ di competenza comunale:

⁴ A fronte della discrezionalità concessa agli enti locali nella qualificazione dei servizi esistenti nel proprio territorio (spiegata nel seguito della presente relazione), tali indicatori valgono solamente per i servizi (tra quei cinque) che siano effettivamente qualificati, dal singolo ente locale competente, come "s.p.l.e.".





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

- parcheggi;
- impianti sportivi;
- servizi cimiteriali;
- luci votive;
- trasporto scolastico;

b) il Comune di Rimini non si è finora dotato dell'apposito regolamento (per la regolazione dei servizi di propria competenza) ipotizzato dall'articolo 8, comma 2;

Infine, ad oggi non risultano adottate, né dalla Provincia di Rimini, né dalla Regione Emilia-Romagna, le "Misure di coordinamento in materia di servizi pubblici locali" previste dall'articolo 9.

Sul tema della ricognizione in questione, in data 14/11/2023 A.N.C.I. ha pubblicato e presentato (in apposito seminario webinar) un proprio "quaderno operativo" (denominato "Verifica periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di cui all'art.30 del D.Lgs.201/2022"), in cui, oltre a fornire alcune indicazioni operative (ovviamente non vincolanti per gli enti locali ad essa aderenti) circa il "perimetro soggettivo ed oggettivo" della ricognizione stessa, ha anche proposto un vero e proprio fac-simile di relazione.

Orientamenti normativi, giurisprudenziali e dottrinali relativi ai "servizi pubblici" e ai "servizi strumentali"

Identificazione dei "servizi pubblici"

Attualmente, a livello comunitario non esiste una definizione precisa e chiara dei "servizi pubblici locali con rilevanza economica", ma [si veda il "libro verde sui servizi di interesse economico generale" adottato dalla Commissione Europea con provvedimento del 21.05.2003 - COM(2003) 270, G.U.C.E. 76 del 25.03.2004] si parla, in termini più generali, di "servizi di interesse economico generale" e di "servizi di interesse generale".

A livello interno (nazionale), invece:

a) l'articolo 2, comma 1, lettere "h" ed "i", del D.Lgs.175/2016 - ricalcando in parte la precedente definizione stabilita dall'ormai abrogato articolo 112⁵ del D.Lgs.18.08.2000, n.267 (c.d. "T.U.E.L. - Testo Unico Enti Locali") - definisce:

h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per

⁵ Tale norma definiva i "servizi pubblici locali" come quelli aventi "per oggetto la produzione di beni ed attività rivolti a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali", rinviando, di fatto, l'individuazione degli scopi sociali e di sviluppo di cui si trattava a scelte di carattere politico (Consiglio di Stato, sez.V, 13 dicembre 2006, n.7369).





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;

- i) «servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- b) l'articolo 2 (“Definizioni”), comma 1, lettera “c” del D.Lgs.201/2022 - definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale” o “servizi pubblici locali di rilevanza economica” “i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale”.

La giurisprudenza e la dottrina (sia comunitarie, sia nazionali), hanno da tempo chiarito che costituiscono attività di “servizio pubblico” (per l'Unione Europea “di interesse generale”) quelle caratterizzate dai seguenti tre elementi:

- 1) la preordinazione dell'attività a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti (“uti singoli”), che, generalmente, ne sostiene, almeno in parte, i costi (generalmente sotto forma di “tariffe all'utenza”);
- 2) la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a regole di continuità, regolarità, capacità tecnico-professionale e qualità” (Consiglio di Stato, sez.V, 14 febbraio 2013, n.911);
- 3) l'assunzione, da parte del gestore, del rischio imprenditoriale, all'interno di un rapporto trilaterale tra ente pubblico (comune o autorità/agenzia di ambito) concedente, privato gestore (concessionario) e singoli cittadini utenti del servizio (Consiglio di Stato, sez.V, 1 aprile 2011, n.2012).

“Servizi pubblici” (sovra-locali) e “servizi pubblici locali”

All'interno della categoria delle attività di “servizio pubblico”, poi, possono essere distinte quelle destinate alla collettività (indistinta) di un territorio molto ampio (ad esempio nazionale o sovra-nazionale) e quelle rivolte prevalentemente ad una collettività (sempre indistinta) di un territorio più circoscritto e quindi si può fare la distinzione tra “servizi pubblici ... nazionali/internazionali” o “sovra-locali” (ad esempio i trasporti aerei, ferroviari, marittimi, autostradali, i servizi di telecomunicazioni, postali) e “servizi pubblici locali” (servizio idrico integrato - acquedotto, fognatura e depurazione - servizio di raccolta rifiuti, servizio di trasporto pubblico su gomma - autobus - servizio di distribuzione del gas naturale, servizio di pubblica illuminazione, servizio parcheggi, servizi cimiteriali, servizi sociali, servizi ricreativi e culturali, servizi sportivi).

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 DL 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003.02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

“Servizi pubblici locali con rilevanza economica”

Sempre all'interno della categoria dei “servizi di interesse generale” (a livello U.E.) o (a livello nazionale) anche dei “servizi pubblici” - locali e non - come sopra definiti, la dottrina e la giurisprudenza, sia comunitarie, sia nazionali, e, ultimamente, anche la normativa nazionale, hanno poi effettuato un'ulteriore distinzione, rispettivamente tra “servizi di interesse economico generale” e “servizi di interesse (non economico) generale” (nella U.E.), o tra “servizi pubblici” (locali e non) con o senza “rilevanza economica” (in Italia), a seconda che il relativo svolgimento implichi o meno, per il gestore, la c.d. “economicità”, intesa come la capacità di (almeno) coprire tutti i costi del servizio con i relativi ricavi.

La presenza o meno dell'economicità è poi, generalmente, indice, rispettivamente, dell'esistenza, anche solamente potenziale, o, dell'inesistenza di un mercato (“luogo - reale o anche solo virtuale - di incontro tra domanda ed offerta) di riferimento per quel servizio, e, conseguentemente, determina la necessità o meno di tutelare la concorrenza di quel mercato, attraverso regole che garantiscano la leale e paritaria competizione tra i diversi soggetti che, anche solamente potenzialmente, aspirano ad offrire quei servizi alla collettività e quindi a svolgere quelle attività. Da queste considerazioni deriva, quindi, la maggiore attenzione e regolamentazione dedicata dal legislatore, sia comunitario, sia nazionale, ai servizi di interesse generale (in Italia anche “pubblici”) di interesse economico (in Italia “con rilevanza economica”) rispetto a quelli privi di tale interesse economico (in Italia “privi di rilevanza economica”). Il ragionamento di fondo è che non ci dovrebbe essere competizione (cioè concorrenza) tra diversi soggetti per offrire (alla collettività, ovvero ai cittadini) i servizi di interesse generale (in Italia anche “pubblici”) privi di economicità, per cui non sussiste (o comunque sussiste in modo molto minore) la necessità di regolamentare tale competizione, disciplinando dettagliatamente le modalità di affidamento di tali servizi.

In aderenza ai criteri distintivi sopra enunciati, in Italia sono generalmente considerati:

- “servizi pubblici locali con rilevanza economica” i servizi idrico integrato, di raccolta rifiuti, di trasporto pubblico su gomma e/o su ferro (rotaia), di distribuzione del gas naturale, di teleriscaldamento, di parcheggi e cimiteriali;
- “servizi pubblici locali privi di rilevanza economica” i servizi sociali, ricreativi e culturali (teatro, museo, biblioteca, cineteca);

mentre è più “variabile” la classificazione di altri servizi - considerati talvolta (a seconda dell'effettiva situazione specifica locale) muniti, talvolta privi di rilevanza economica - quali i servizi sportivi, il servizio calore ed il servizio di pubblica illuminazione.

Infatti, per la giurisprudenza (T.A.R. Sardegna, Sez. I, sentenza 966/2009; Consiglio di Stato, Sez. V, sentenze n.5409/2012 e n.578/2019) compete ai comuni, nell'esercizio della propria discrezionalità, qualificare le varie attività rese (o da rendersi) nei rispettivi territori, come attività dotate oppure prive di “rilevanza pubblica” (ovvero fondamentali per il perseguimento degli scopi comunali, ovvero - in base alle funzioni ad essi attribuite dall'art.13





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

del D.Lgs.267/200 - la promozione dello sviluppo socio-economico del proprio territorio e dei propri cittadini ed il soddisfacimento delle relative esigenze) e quindi come “servizi pubblici (locali)” o meno. Conseguentemente la qualificazione di un’attività come “s.p.l.” o meno potrebbe quindi differire, per lo stesso servizio, da un Comune all'altro, in funzione della diversa connotazione dei vari enti (ad esempio, banalmente, Rimini è un comune costiero e molto turistico, che potrebbe quindi qualificare - e lo ha fatto realmente in passato - come "pubblico locale" il servizio di “i.a.t. - informazione ed accoglienza turistica” - che potrebbe, viceversa, non essere qualificato come tale da un comune non costiero e molto meno turistico, come, ad esempio, un comune della parte “interna” della Regione Emilia-Romagna).

Analogamente, una volta qualificata un’attività come “s.p.l.” (ovvero fondamentale per l’adeguato soddisfacimento delle esigenze dei propri cittadini), la relativa “rilevanza” o “irrilevanza economica” potrebbe anch'essa variare da un comune all'altro - in funzione dei diversi contesti socio-economici locali ed anche delle scelte politiche delle diverse amministrazioni comunali (che, ad esempio, per motivi sociali, potrebbero decidere discrezionalmente di esentare dal pagamento del servizio tutti i relativi fruitori oppure solo alcune categorie sociali) e, anche nello stesso comune, potrebbe variare nel tempo (potrebbe sussistere in un certo periodo e poi non sussistere più in seguito, oppure viceversa).

Sulla base di quanto appena spiegato e della definizione di “servizi di interesse generale” stabilita dal D.Lgs.175/2016 (articolo 2, comma 1, lettera “h”) e di quella di “servizi di interesse economico generale di livello locale” o di “servizi pubblici locali di rilevanza economica” sancita dal D.Lgs.201/2022 (articolo 2, comma 1, lettera “c”), sopra già riportata, il servizio farmaceutico - in passato spesso considerato “s.p.l.e.” - in molte realtà territoriali caratterizzate dall’ampissima diffusione di farmacie private, che erogano il servizio in modo pressoché identico a quello erogato dalle farmacie pubbliche-comunali, pur continuando a costituire un servizio reso alla collettività indistinta (uti singuli), non rappresenta più, oggi, un “servizio di interesse generale” ai sensi del D.Lgs.175/2016 e nemmeno un “s.p.l.” ai sensi del D.Lgs.201/2022, tanto che per esso, in tali comuni, il tema della relativa rilevanza o irrilevanza economica non si pone nemmeno più. Si ritiene che anche il contesto riminese (con la presenza di ben 46 farmacie per un popolazione di 150.240 abitanti⁶, corrispondente ad una farmacia ogni 3.266 abitanti, a fronte di un parametro di legge di una farmacia ogni 3.300 abitanti) sia così caratterizzato e che, conseguentemente, anche a Rimini il servizio farmaceutico non costituisca, attualmente, un “servizio di interesse generale” ai sensi del D.Lgs.175/2016, né un “s.p.l.” ai sensi del D.Lgs.201/2022.

⁶ Dato riferito all’01/12/2021, data presa a riferimento per l’approvazione (con D.G.C. n. 169 del 10/05/2022) della vigente “pianta organica delle farmacie del Comune di Rimini”.





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
http://comune.rimini.it/
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

“Servizi pubblici locali con rilevanza economica a rete”

Il D.L.13.08.2011, n.138 (“*ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*”), convertito in L.14.09.2011, n.148, stabiliva e stabilisce tuttora (essendo ancora vigente) quanto segue:

- art.3-bis comma 1: “a tutela della concorrenza e dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato e già costituito ai sensi dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al primo periodo del presente comma che opera anche in deroga a disposizioni esistenti in ordine ai tempi previsti per la riorganizzazione del servizio in ambiti, è fatta salva l'organizzazione di servizi pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali in coerenza con le previsioni indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine indicato, il Consiglio dei Ministri, a tutela dell'unità giuridica ed economica, esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio;
- art.3-bis comma 1bis: “Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo”.

A livello comunitario non esiste, ad oggi, una definizione di “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o “servizi pubblici locali a rete”.

A livello interno (nazionale), invece, l'articolo 2 (“Definizioni”), comma 1, lettera “d” del D.Lgs.201/2022 definisce “servizi di interesse economico generale di livello locale a rete” o “servizi pubblici locali a rete”, “i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

regolazione ad opera di un'autorità indipendente”.

In sostanza si tratta di quei servizi pubblici che sono organizzati tramite collegamenti strutturali e funzionali fra le diverse sedi di produzione del bene o di svolgimento della prestazione oggetto del servizio; in altre parole sono “servizi pubblici (con rilevanza economica) a rete” quelli erogati attraverso una rete fisica vera e propria (si pensi alle condotte sotterranee - appunto “reti” - di distribuzione dell’acqua e/o del gas, ma anche alla rete elettrica per la circolazione dei filobus), ma anche attraverso una pluralità di beni (si pensi, ad esempio, ai cassonetti per la raccolta dei rifiuti urbani, o anche alle fermate - marciapiede, pensilina protettiva e “palina⁷” - per il trasporto pubblico su gomma - sparsi per la città), tra loro funzionalmente collegati (negli esempi appena fatti, dai veicoli destinati allo svuotamento dei cassonetti, dagli autobus, ecc.) a formare una rete di fatto.

Conseguentemente sono generalmente considerati “servizi pubblici (con rilevanza economica) a rete” i servizi idrico integrato, di raccolta rifiuti, di trasporto pubblico su gomma e di distribuzione del gas, mentre, malgrado le apparenze, non è considerato tale quello di pubblica illuminazione, in quanto, di regola, gli impianti di illuminazione di un comune costituiscono un’entità materialmente e funzionalmente autonoma rispetto a quelli dei comuni confinanti e non esiste, generalmente, un’infrastruttura unica a livello sovra comunale, ovvero una interconnessione tra i singoli impianti comunali, nonostante essi siano, di fatto, collegati all’unica rete elettrica nazionale che li “alimenta”.

La normativa interna ha quindi stabilito che, al fine di stimolarne l’economicità attraverso il conseguimento di economie di scala, i “servizi pubblici con rilevanza economica a rete” (“s.p.l.e.r.”) siano erogati in ambiti territoriali minimi (o ottimali), di dimensione sovra-comunale, almeno provinciale, se non, addirittura, regionale (questo significa che in ogni ambito territoriale deve esistere un unico gestore di quel servizio, che lo eroga nell’intero ambito) e che siano affidati e regolati non dai singoli comuni (che in pratica non hanno quasi più alcuna competenza diretta in materia), ma da enti (agenzie) sovra-comunali istituite dalle regioni o, nel solo caso del servizio del gas, da un comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale.

L’individuazione dei vari ambiti territoriali ottimali di erogazione del servizio, poi, nel caso del servizio pubblico di distribuzione del gas è stata effettuata a livello centrale, dallo stato (che con D.I.M. 226/2011 ha suddiviso il territorio nazionale in n.177 “a.te.m.” - “ambiti territoriali minimi”), mentre per gli altri servizi (acqua, rifiuti e trasporto) è stata demandata alle singole regioni per i rispettivi territori.

In attuazione di tali norme la Regione Emilia-Romagna, con L.R.23.12.2011, n.23, ha istituito, con decorrenza dall’01/01/2012, la “Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizi Idrico e Rifiuti” - “A.T.E.R.S.I.R.” - ente, con sede

⁷ Con il termine “palina” si intende, generalmente, il palo infisso nella strada, con appeso il cartello con gli orari dei mezzi pubblici che in tale luogo transiteranno e fermeranno.



COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D.L. 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003_02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale



Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

a Bologna, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, a cui i comuni e le province della regione partecipano obbligatoriamente, i cui organi sono il “consiglio d’ambito” (formato da un rappresentante di ciascuna delle 9 province della Regione) e i 9 “consigli locali” (ciascuno formato dai rappresentanti - generalmente Sindaci o loro delegati - di ciascuno dei comuni appartenenti alle medesime suddette 9 province della regione). Dalla suddetta data (01/01/2012) A.T.E.R.S.I.R. è subentrata alle nove “agenzie di ambito territoriale ottimale” (“A.A.T.O.”) precedentemente esistenti a livello provinciale, nel ruolo di agenzia (regionale) di programmazione, regolazione e controllo dei due suddetti servizi (detti anche “servizi ambientali”) e ha stabilito, come bacino territoriale teoricamente ottimale per entrambi, il territorio dell’intera Regione Emilia-Romagna e, con D.G.R. n.1470 del 15/10/2012, ha individuato i criteri per l’eventuale ripartizione del medesimo territorio in diversi singoli sotto-bacini di dimensioni inferiori.

A.T.E.R.S.I.R. ha poi demandato, di fatto, ai singoli consigli locali (provinciali), la definizione dei bacini ottimali di prossima futura erogazione dei due servizi e la scelta del relativo modello gestionale (tra quelli consentiti dalle norme comunitarie).

Nel caso del servizio idrico, alle norme interne nazionali si sono poi affiancate quelle “di settore”, tra le quali, in particolare, la L.R.E.R.06.09.1999, n.25, in base alla quale, con convenzione stipulata in data 30/12/2008 tra le tre A.A.T.O. romagnole di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna all’epoca esistenti, da una parte, e “Romagna Acque - Società delle Fonti s.p.a.” dall’altra, in attuazione del c.d. “*progetto società delle fonti*”⁸, in Emilia-Romagna, una parte del c.d. “*servizio idrico integrato*” (acquedotto, fognatura e depurazione), precisamente la produzione di acqua potabile all’ingrosso, è stata affidata in house, dall’01/01/2009 fino al 31/12/2023 (poi prorogato fino al 31/12/2027), dalle tre agenzie di bacino alla “società in house di servizi pubblici” “Romagna acque s.p.a.”, che quindi è attualmente, in Romagna, l’unico “produttore” di acqua potabile, che vende poi al gestore vero e proprio del servizio idrico integrato, Hera s.p.a., il quale la distribuisce ai cittadini romagnoli, erogando a loro favore anche i servizi di fognatura e di depurazione.

Nel settore del trasporto pubblico su gomma, invece, in attuazione della normative del settore trasporto, nazionali (D.Lgs.19.11.1997, n.422 - c.d. “decreto Burlando”) e regionali (L.R.E.R.30/1998 e L.R.E.R.10/2008), nell’anno 2000 è stata istituita (mediante scissione parziale proporzionale dalla preesistente “Azienda Consorziale Tram”) la “Agenzia della Mobilità per la Provincia di Rimini” (“A.M.”, precedentemente “Agenzia Tram”), che da tale anno ha assunto il ruolo di “agenzia di programmazione, regolazione e controllo del servizio pubblico di trasporto auto-filoviario nella provincia di Rimini”.

⁸ Il progetto, approvato dal Comune di Rimini con D.C.C. n.24 dell’11/03/2004, prevedeva la razionalizzazione dello sfruttamento della risorsa limitata “acqua potabile”, mediante concentrazione della proprietà di tutte le fonti di produzione dell’acqua potabile romagnole (campi pozzi di aspirazione dell’acqua di falda del fiume Marecchia, invaso di Ridracoli e potabilizzatore di Ravenna) nell’unico soggetto “Romagna Acque s.p.a.” (che a proprio seguito di tale progetto, effettivamente attuato a fine 2004-inizio 2005, ha ampliato la propria denominazione inserendo accanto al nome “Romagna Acque” la dicitura “società delle fonti”).



COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D1 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003.02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale



Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

La Regione Emilia-Romagna, con deliberazione di Giunta Regionale n.908 del 02/07/2012, ha individuato i seguenti n.5 ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio di trasporto pubblico auto-filoviario (su gomma):

- 1) ambito Trebbia - Piacenza;
- 2) ambito Taro - Parma;
- 3) ambito Secchia-Panaro - Reggio Emilia e Modena;
- 4) ambito Reno - Bologna e Ferrara;
- 5) ambito Romagna - Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

All'interno di ogni singolo ambito territoriale ottimale, compete poi alla rispettiva agenzia di ambito scegliere la modalità gestionale del servizio di trasporto autofiloltranviario e procedere al relativo affidamento.

Mediante scissione parziale proporzionale di due di esse (quella di Forlì-Cesena e quella di Rimini) a beneficio della terza (quella di Ravenna, che con l'occasione ha modificato la propria denominazione), con decorrenza dall'01/03/2017, le tre agenzie della mobilità romagnole provinciali all'epoca esistenti di Forlì-Cesena ("A.T.R. s.r.l. consortile"), Rimini ("consorzio A.M.") e Ravenna ("A.M.B.RA. s.r.l.") sono state poi unificate in un'unica "Agenzia della Mobilità Romagnola" ("A.M.R. - Agenzia Mobilità Romagnola - s.r.l. consortile"), con sede legale a Cesena, che da tale data svolge il ruolo di agenzia (sovra-provinciale) di programmazione, regolazione e controllo del servizio pubblico di trasporto auto-filoviario nella Romagna, ovvero nei tre bacini di traffico delle tre province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini.

Distinzione tra "servizi pubblici" e "servizi strumentali"

Per la U.E. ed anche per l'Italia, la destinazione dei servizi a diretto ed immediato beneficio della collettività indistinta (uti singoli⁹) consente di distinguere i "servizi pubblici", sopra indicati, dai c.d. "servizi strumentali", intesi come "servizi resi direttamente ad un ente pubblico" (ad esempio il Comune) ed, eventualmente, solamente indirettamente a beneficio della collettività indistinta. L'esempio abbastanza evidente di questa seconda categoria di servizi è costituito dal servizio di manutenzione delle strade comunali, che vede come destinatario diretto (e quindi committente-cliente) l'ente pubblico proprietario delle strade in questione e, solamente indirettamente, i cittadini che percorrono quelle stesse strade. Discorso analogo si potrebbe fare per la manutenzione dei vari beni - generalmente, ma non necessariamente, immobili - degli enti pubblici, quali i fabbricati destinati ai rispettivi uffici, ma anche le aree verdi - aiuole, giardini, parchi - o i propri impianti tecnologici: in tutti questi casi la manutenzione

⁹ Il gestore del servizio idrico integrato (con la rete acquedottistica) fornisce l'acqua pulita direttamente a casa dei singoli cittadini e (con la rete fognaria) dalle medesime loro singole case asporta l'acqua sporca da essi "prodotta"; similmente fa il gestore del servizio di distribuzione del gas, o dei rifiuti, o del trasporto pubblico - che trasporta sul proprio autobus il singolo cittadino).





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

di tali beni è rivolta direttamente all'ente pubblico che ne è proprietario ed è poi indirettamente fruita anche dai rispettivi cittadini (che entrano negli uffici, passeggiano nelle aeree verdi, ecc.).

Altra differenza generalmente riscontrabile tra i due servizi, "pubblici" (locali e non, con o senza rilevanza economica) e "strumentali", è costituita dal fatto che, mentre i primi sono generalmente commissionati e pagati - almeno in parte - dal singolo cittadino, sulla base di apposito singolo contratto (generalmente di utenza/fornitura) da esso stipulato con un gestore individuato dall'ente pubblico, in un rapporto trilaterale (comune concedente, privato gestore concessionario e cittadino utente "pagante"), in cui il legame tra ente pubblico e gestore è disciplinato da un "contratto di concessione", nei secondi il committente "pagante" è, generalmente, unicamente l'ente pubblico, sulla base di un rapporto bilaterale (comune committente e privato gestore) riconducibile al "contratto di appalto", disciplinato a livello comunitario dalla direttiva 18/2004/CE e a livello interno (italiano), dal c.d. "codice degli appalti" o "codice dei contratti pubblici" (attualmente D.Lgs.31.03.2023, n.36).

Sulla base della distinzione sopra riportata, possono essere considerati "servizi strumentali" all'amministrazione (pubblica) e conseguentemente esclusi dall'applicazione delle disposizioni del sopra indicato D.Lgs.201/2022, i servizi di:

- a) progettazione e manutenzione del verde pubblico;
- b) lotta antiparassitaria (inclusi quelli di "lotta alla zanzara tigre");
- c) manutenzione delle strade pubbliche;
- d) manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e semaforica;
- e) manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione;
- f) gestione (inclusa la gestione degli impianti tecnologici) e manutenzione del patrimonio immobiliare pubblico;
- g) connessione telematica tra le pubbliche amministrazioni regionali;
- h) gestione delle partecipazioni societarie comunali.

Modalità di affidamento della gestione dei "servizi pubblici (con e senza "rilevanza economica") e dei "servizi strumentali"

A livello comunitario la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea ha generalmente esteso al settore delle concessioni (di servizio pubblico, con rilevanza economica) i principi stabiliti, dalla direttiva 18/2004/CE, per gli appalti (di servizi strumentali¹⁰) e quindi le possibili modalità di affidamento della gestione dei "servizi pubblici con rilevanza economica" (oggetto di "concessione") sono le stesse previste dalla Comunità Europea per l'affidamento dei "servizi strumentali" (oggetto di "appalto"), ovvero le quattro seguenti (tra loro alternative), espressamente contemplate anche dalla recente normativa interna (nazionale), ovvero dall'articolo 14 del D.Lgs.201/2022:

- a) affidamento ad un gestore privato, scelto con procedura ad evidenza pubblica (gara);

¹⁰ Si veda la sentenza C-107/1998 del 18/11/1999 della Corte di Giustizia Europea (c.d. "sentenza Teckal") in materia di appalti pubblici.
2023_11_15_Ricognizione e qualificazione dei principali servizi a Rimini nel 2023



Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

- b) affidamento diretto a società mista pubblico-privata, costituita con un socio privato industriale (non solamente finanziario), detentore di una partecipazione “qualificata” (almeno il 40% del capitale sociale), individuato con gara pubblica avente per oggetto sia la qualità di socio della società, sia la qualità di esecutore del servizio (o di parte di esso) (proprio per questo definita “gara a doppio oggetto”) (questa modalità di affidamento è definita anche “*partnerariato pubblico privato - p.p.p.*”);
- c) affidamento diretto a società “in house providing” (di servizi pubblici o di servizi strumentali), cioè a società costituente una c.d. “delegazione interorganica” dell’amministrazione concedente il servizio, e, come tale, in possesso dei seguenti tre requisiti (che di fatto ne annullano la terzietà rispetto agli enti pubblici soci, facendola “coincidere” con essi):
- c.1) capitale sociale interamente pubblico (ed incredibile) (c.d. “requisito del capitale pubblico totalitario”, generalmente realizzabile attraverso la previsione statutaria che solamente gli enti pubblici possano essere soci della società e del divieto di cessione delle partecipazioni al capitale sociale a soggetti diversi dagli enti pubblici);
- c.2) attività svolta prevalentemente a favore degli enti pubblici soci concedenti o appaltanti il servizio (c.d. “requisito della prevalenza dell’attività”, realizzato con il conseguimento di almeno l’80% dei propri ricavi annui nei confronti degli enti pubblici soci-concedenti/appaltanti il servizio o, comunque, nello svolgimento dei compiti da essi attribuiti alla società);
- c.3) assoggettamento ad un controllo (da parte degli enti soci-concedenti/appaltanti) analogo a quello da essi esercitato sui propri uffici (c.d. “requisito del controllo analogo”), generalmente realizzabile attraverso:
- c.3.1) la previsione statutaria di una forte limitazione dell’autonomia dell’organo amministrativo della società, con l’obbligo, a carico del medesimo, di acquisizione di autorizzazioni assembleari preventive per l’attuazione delle più importanti operazioni sociali;
- c.3.2) la stipula di apposita convenzione tra i soci, che garantisca anche ai soci minoritari importanti poteri di controllo sulla società, in particolare circa le decisioni relative all’erogazione dei servizi nei rispettivi territori (nel caso, molto frequente, in cui vi sia una pluralità di soci pubblici affidanti, ciascuno dei quali non sia in grado, da solo, di condizionare l’attività della società affidataria).

Proprio per la suddetta coincidenza comunitaria del possibile modello gestionale “in house” per le due tipologie di servizi (“*pubblici con rilevanza economica*” e “*strumentali*”), le società in house possono poi essere distinte in “*società in house di servizi pubblici*” e “*società in house strumentali*”;

- d) gestione in economia (ovvero la gestione svolta dell’ente pubblico, con il proprio personale) o mediante aziende speciali di cui all’articolo 114 del D.Lgs.267/2000, limitatamente ai servizi diversi da quelli “a rete”.

Si noti che la gestione in economia di fatto rappresenta la “internalizzazione” del servizio e si contrappone alle tre modalità gestionali sopra indicate, che di fatto configurano, invece, tutte, una esternalizzazione, più o meno spinta,





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

del servizio, che viene svolto sempre da un soggetto esterno all'amministrazione (nel caso della "società in house" un soggetto distinto dall'amministrazione, ancorché solo formalmente).

Le modalità gestionali sopra indicate non sono invece applicabili alla gestione del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale, per il quale in Italia esiste una norma specifica, il D.Lgs.23.05.2000, n.164 (c.d. "decreto Letta¹¹"), che prevede, come unica modalità di affidamento della gestione del servizio, la gara per la scelta del gestore privato (prima modalità), non contemplando minimamente le altre tre forme di gestione previste invece dall'ordinamento comunitario ed anche dalla recente normativa interna (D.Lgs.201/2022) per la generalità dei servizi pubblici, sopra elencate.

Ovviamente, in base a quanto sopra già detto, l'affidamento della gestione dei "servizi pubblici (con rilevanza economica) a rete" (e quindi - nei settori diversi da quello del gas - la scelta della modalità gestionale, tra le quattro sopra indicate), deve essere effettuato dalle rispettive agenzie di ambito, per il rispettivo ambito territoriale (sovra-comunale), mentre quello degli altri servizi pubblici può essere effettuato anche dal singolo Comune, per il rispettivo circoscritto territorio.

Pertanto l'adempimento di quanto disposto dall'articolo 30 del D.Lgs.201/2022 (ricognizione periodica della situazione gestionale dei "servizi pubblici locali di rilevanza economica") compete, di fatto, all'ente a cui spetta l'affidamento e la regolazione del servizio: agenzia di ambito, per i servizi a rete; singolo comune per gli altri.

Pur non rilevando ai fini della presente ricognizione, per completezza, occorre comunque segnalare che, per le motivazioni sopra già esposte (mancanza di potenziale profitto e quindi di una vera e propria concorrenza da tutelare), le modalità di affidamento della gestione dei "servizi pubblici privi di rilevanza economica" sono, sia a livello comunitario (dove, come sopra già detto, si parla di "servizi di interesse generale"), sia interno (soprattutto a seguito della intervenuta dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 113 bis del D.Lgs.18.08.2000, n.267, ad opera della sentenza della Corte Costituzione n.272 del 13-27 luglio 2004), libere e, a livello interno, demandate alla legiferazione non dello stato ("tutore legale" delle concorrenza), ma delle regioni, che, però, salvi rari casi, finora non hanno ancora quasi mai legiferato in tali materie.

Come sopra già anticipato, l'affidamento della gestione dei *servizi strumentali* è invece regolato, a livello interno (nazionale), dal D.Lgs.31.03.2023, n.36 (c.d. "codice dei contratti pubblici"), che sostanzialmente contempla le stesse quattro modalità sopra indicate per la gestione dei s.p.l.e., sia pure con diverse ulteriori varianti e specificazioni.

¹¹ Dal nome dell'allora ministro delle attività produttive, Enrico Letta, che predispose il decreto in questione.





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
http://comune.rimini.it/
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

Situazione attuale nel Comune di Rimini

In aderenza agli orientamenti sopra esposti:

a) il Comune di Rimini con D.C.C. n.112 dell'11/12/2008 ha deliberato di qualificare i servizi di

- a.1) *progettazione e manutenzione del verde pubblico*,
- a.2) *lotta antiparassitaria*;
- a.3) *manutenzione strade*;

come “servizi strumentali all'amministrazione” e di adottare, per la loro gestione, il modello della gestione “in house providing”, mediante società interamente pubblica, nel rispetto dei principi dettati dalla giurisprudenza e dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di “servizi strumentali all'amministrazione” (sopra indicati), realizzando tale modello gestionale con l'acquisto, dall'allora unico proprietario (e venditore) “Hera s.p.a.”, congiuntamente ai due Comuni di Bellaria-Igea-Marina e di Santarcangelo di Romagna, dell'intero capitale sociale di “Anthea s.r.l.” (con sede legale in Rimini, via della Lontra), con la successiva adozione, da parte di Anthea stessa, di apposito statuto contenente le “tipiche clausole della società in house” (sopra in parte indicate) e con la stipula, tra i tre soci pubblici, di apposita “convenzione per l'attuazione del controllo analogo”.¹²

In data 23/12/2008 il Comune di Rimini ha dato piena e concreta attuazione a quanto previsto nella suddetta D.C.C., acquistando la partecipazione in Anthea s.r.l., congiuntamente con i due suddetti Comuni, stipulando con essi la convenzione per il controllo analogo e dotando la società di apposito “statuto in house”; da tale data Anthea s.r.l. ha assunto la veste di “società strumentale in house” dei tre comuni appena indicati (ai quali, poi, nel 2020, si è aggiunto - come socio e committente in house, aderendo anche alla suddetta convenzione - il Comune di Morciano di Romagna);

b) con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 il Comune di Rimini ha qualificato come “servizi strumentali” (all'amministrazione) anche i servizi

- b.1) di *manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione*¹³;
- b.2) di *manutenzione della segnaletica stradale verticale, orizzontale e semaforica*¹⁴;
- b.3) di *gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale*;
- b.4) (prevalentemente manuali) *resi all'interno dei cimiteri* (inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, esumazioni, portineria e custodia, demolizioni murarie, interventi d'urgenza per il mantenimento del decoro);

e, in data 30/06/2010, con apposito conferimento di ramo aziendale, ne ha affidato la gestione in house providing alla medesima Anthea s.r.l., sulla base di apposito “accordo quadro (per la disciplina dei rapporti

¹² La convenzione in questione è stata poi aggiornata in data 27/06/2017.

¹³ Questa attività è stata successivamente “trasferita” nell'ambito del “servizio di pubblica illuminazione”, affidato a terzi.

¹⁴ L'attività di manutenzione della segnaletica semaforica è stata successivamente “trasferita” nell'ambito del più ampio “servizio di illuminazione pubblica”, affidato a terzi.





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la società Anthea s.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale, compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente) stipulato in tale data, con durata massima fino al 31/12/2024 (poi prorogata fino al 31/12/2035 con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018 che ha approvato il nuovo "accordo quadro"), che disciplina i principali aspetti dei nuovi servizi affidati e di quelli già svolti da Anthea fin dal dicembre 2008 (si veda il punto precedente), demandando poi la concreta definizione di dettaglio delle modalità gestionali dei singoli servizi a specifici (uno per ogni singolo servizio) "disciplinari tecnico-economici di esecuzione" da stipulare di volta in volta, con durata molto più breve (anche annuale o biennale);

c) con D.C.C. n.85 del 09/09/2010 il Comune di Rimini ha deliberato di aderire, acquistandone una partecipazione minima, analogamente a quanto fatto, nello stesso periodo, da molti altri comuni della Regione Emilia-Romagna, a Lepida s.p.a. (società costituita dalla Regione Emilia-Romagna in data 01/08/2007, in attuazione dell'articolo 10 della L.R.E.R.24.05.2004, n.11, che negli anni precedenti ha realizzato la rete in fibra ottica - denominata, appunto, Lepida - di collegamento telematico tra tutte le amministrazioni pubbliche Emiliano-Romagnole, attualmente interamente partecipata dalla stessa Regione Emilia-Romagna e da tutte le pubbliche amministrazioni della regione stessa, con capitale incredibile a soggetti privati, operante esclusivamente nei confronti delle stesse amministrazioni pubbliche socie e sottoposta a controllo analogo da parte delle stesse), e di (continuare ad) affidare ad essa la *gestione dei servizi strumentali di connessione telematica* (con le altre pubbliche amministrazioni) del Comune di Rimini; anche "Lepida s.p.a." è quindi, al pari di "Anthea s.r.l.", una "società strumentale in house" del Comune di Rimini (e di tutti gli altri comuni emiliano-romagnoli soci); per completezza occorre rilevare che Lepida svolge anche, altre attività, a favore dei cittadini, gratuitamente per gli stessi e precisamente:

- servizi di connessione internet wi-fi con le pubbliche amministrazioni socie;
- prenotazione di prestazioni sanitarie (limitatamente ai cittadini dell'area metropolitana di Bologna, per conto dell'A.U.S.L. Bologna, dall'01/01/2019);

entrambi tali servizi, proprio per la loro gratuità, pur potendo essere verosimilmente qualificati come "pubblici locali", non sono però, nel caso specifico, "a rilevanza economica" (peraltro il secondo servizio non rientra nemmeno nelle competenze del Comune di Rimini, ma, eventualmente, in quelle dell'A.U.S.L. Bologna);

d) con D.C.C. n.24 del 23/02/2010, il Comune di Rimini ha deciso di adottare, per lo svolgimento delle attività di gestione, programmazione e controllo coordinati ed unificati delle più importanti partecipazioni societarie comunali e di gestione dei connessi diritti di socio, il modello organizzativo della società holding comunale unipersonale in house-providing e, in data 13/05/2010, ha costituito "Rimini Holding s.p.a.", a cui in data 02/12/2010 ha conferito in natura la proprietà delle più importanti partecipazioni societarie¹⁵ da esso fino ad

¹⁵ Inizialmente (il 02/12/2010) il Comune di Rimini ha conferito a Rimini Holding s.p.a. n.14 partecipazioni societarie; poi, nel 2011, Rimini Holding ha acquisito (mediante sottoscrizione di parte del relativo capitale sociale) anche la partecipazione in una quindicesima società (S.A.R. - Società Aeroporti di Romagna - s.p.a.), poi successivamente liquidata volontariamente.





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

allora detenute, sulle quali Holding svolge da tale data il *servizio strumentale di "gestione delle partecipazioni societarie del Comune di Rimini"*, come "società strumentale in house" del Comune stesso.

Per completezza occorre segnalare che Anthea s.r.l. svolge anche, mediante la propria controllata (al 100%) "Amir Onoranze Funebri s.r.l.", l'attività di "onoranze funebri", che pur essendo stata precedentemente - forse erroneamente - qualificata come "*servizio pubblico*", costituisce in realtà una "*attività commerciale*", liberamente esercitabile da qualunque soggetto pubblico o privato sul relativo mercato, previa autorizzazione.

Tra i servizi fino ad oggi qualificati (implicitamente, dal relativo settore comunale affidante¹⁶) come "*strumentali all'ente*", rientrano, nella realtà comunale riminese, anche quelli di "*trasporto scolastico*" (affidato in appalto, non in concessione, per sei anni scolastici - dal 2017 fino al 2023, prorogabili e che saranno effettivamente prorogati, a breve, per altri tre anni, fino al 2026 - ad un soggetto - "Start Romagna s.p.a." - selezionato con apposta gara svolta nel 2017), di "*refezione scolastica*"¹⁷ (anch'esso affidato in appalto, non in concessione, per quattro anni, dal 2018 al 2022, poi, nel 2023, rinnovato per altri quattro, fino al 2027, ad un soggetto - "Gemeaz Elios s.p.a." - selezionato con gara svolta nel 2018), che sono stati qualificati così (e non come "s.p.l.") presumibilmente in quanto necessari all'ente stesso per garantire il più ampio "*diritto allo studio*", disciplinato da specifica norma di legge regionale (L.R.E.R.26/2001).

Anche il servizio di "*riscossione dei tributi*"¹⁸ (affidato, ai sensi di legge, ad Agenzia delle Entrate e/o a "PagoPa s.p.a."), talvolta classificato erroneamente come "servizio pubblico locale"¹⁹, rientra certamente tra i servizi strumentali (in quanto reso all'ente e non al cittadino che, anzi, in un certo qual modo, lo "subisce" - in particolare quello di "riscossione coattiva" - più che beneficiarne), come confermato dal "quaderno operativo" di A.N.C.I. indicato nella parte finale della premessa.

Come sopra già anticipato, la disamina sopra riportata non esaurisce l'intera platea dei "*servizi strumentali*" affidati dal Comune di Rimini (dato l'elevato numero), ma comprende solamente quelli più rilevanti e/o quelli per i quali, per la loro natura "ambigua" (che lasciava spazio ad una loro alternativa classificazione anche come "*pubblici locali*"), si sia resa necessaria un'apposita qualificazione.

Al contrario, i servizi sopra già indicati - ovvero

1) idrico integrato ("*a rete*" e quindi di competenza della relativa agenzia di regolazione - ATERSIR),

¹⁶ Nel caso specifico si tratta del "Settore Educazione" dell'ente.

¹⁷ Precisamente trattasi del servizio di "refezione scolastica nelle scuole primarie e dell'infanzia statali del Comune di Rimini".

¹⁸ Trattasi di servizio reso a favore della pubblica amministrazione (non del cittadino) e pertanto qualificabile come "servizio strumentale" (vedasi anche i pareri espressi dall' "Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato" in date 19/02/2009 e 02/07/2009).

¹⁹ Ad esempio da A.N.A.C. nel proprio "*manuale utente (MU) - trasparenza dei servizi pubblici locali*" del 23/06/2023 (paragrafo 4.2.2, pagina 10).





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

- 2) raccolta rifiuti (“a rete” e quindi di competenza della relativa agenzia di regolazione - ATERSIR),
- 3) trasporto su gomma (“a rete” e quindi di competenza della relativa agenzia di regolazione - “A.M.R. s.r.l. consortile”),
- 4) distribuzione del gas (“a rete” e quindi di competenza sovra-comunale²⁰),
- 5) illuminazione pubblica (“non a rete” e quindi di competenza comunale),
- 6) teleriscaldamento²¹ (“non a rete” e quindi di competenza comunale),
- 7) parcheggi (“non a rete” e quindi di competenza comunale),
- 8) cimiteriale (“non a rete” e quindi di competenza comunale e comprensivo del servizio di “luci votive”)

- sono invece classificabili, nel territorio comunale riminese, come “servizi pubblici con rilevanza economica” e come tali sono soggetti alle disposizioni normative qui esaminate, se non espressamente esclusi, come il servizio di distribuzione del gas²².

Al contrario, sulla base della relativa generalizzata (almeno a livello locale) “non economicità” (come sopra definita), i restanti s.p.l. presenti nel territorio comunale riminese, ovvero i servizi

- di “gestione del mercato ortofrutticolo all’ingrosso riminese” (attualmente erogato, in base alla L.R.E.R. n.1/1998, dalla società mista pubblico-privata “C.A.A.R. - Centro Agro-Alimentare Riminese - s.p.a.”, controllata indirettamente - attraverso Rimini Holding s.p.a. - dal Comune di Rimini);
- di “informazione e accoglienza turistica” - i.a.t. (attualmente gestito da un soggetto privato - “RIMINI WELCOME - DESTINATION MANAGEMENT COMPANY SOC. CONSORTILE A.R.L.” - scelto dall’ente con procedura ad evidenza pubblica),
- di “gestione degli impianti sportivi comunali” (attualmente erogato in parte “in economia” dall’ente, in parte da soggetti privati individuati dall’ente con procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della relativa norma regionale di riferimento²³),

²⁰ Più precisamente, come sopra già evidenziato, la competenza è di un solo comune capofila, ma su delega ed in nome e per conto degli altri comuni appartenenti al medesimo ambito territoriale. Nel caso specifico locale, il Comune capofila è quello di Rimini, che sta svolgendo (da fine dicembre 2020) - per conto di altri 43 comuni del proprio a.te.m. (ambito territoriale minimo, definito dalla legge) - ed ha quasi completato (con la relativa aggiudicazione, ormai prossima) l’apposita gara prevista dal D.M.226/2011, all’esito della quale gli attuali numerosi affidamenti diretti del servizio attuati in passato dai vari comuni del’a.te.m. saranno sostituiti da un unico affidamento all’aggiudicatario della gara, per i successivi dodici anni.

²¹ Con D.C.C. n.116 del 06.08.2009, il Comune di Rimini ha stabilito di qualificare il servizio di teleriscaldamento come “servizio pubblico locale” e di razionalizzarne la gestione, nel territorio riminese, affidandola ad un unico soggetto, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, poi svolta nei successivi mesi.

²² L’art.35 del D.Lgs.201/2022 prevede espressamente che le disposizioni del decreto stesso non si applichino ai servizi di distribuzione dell’energia elettrica e del gas naturale.

²³ Attualmente trattasi della L.R.E.R. 31.05.2017, n.8.





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
[http://comune.rimini.it/](http://comune.rimini.it)
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

- “per l’infanzia” [asili nido e scuole materne, attualmente gestiti in gran parte “in economia” dal Comune e in minima parte: direttamente
 - dall’“A.S.P. - Azienda Servizi alla Persona - Valloni-Marecchia²⁴” (3 asili nido);
 - dall’a.t.i. formata da “Formula Servizi alle persone società cooperativa sociale onlus” e da “Il Millepiedi società cooperativa sociale a r.l.” (1 asilo nido);
 - dal C.E.I.S. - Centro Educativo Italo-Svizzero (5 scuole materne)];
 - “alla persona” (alloggio per anziani autosufficienti e non, attualmente gestiti dall’A.S.P. Valloni Marecchia);
 - di “gestione dei teatro” (anch’esso attualmente svolto in economia dal Comune);
 - di “gestione dei musei” (attualmente svolto in economia dal Comune);
 - di “gestione della biblioteca e della cineteca” (attualmente svolto in economia dal Comune);
- sono attualmente qualificabili, a livello riminese, come “servizi pubblici privi di rilevanza economica”.

Tutti i servizi sopra indicati e qualificati sono riepilogati nel prospetto tabellare di seguito allegato al n.1 (denominato “Riepilogo e qualificazione dei principali servizi esistenti a Rimini nel 2023”), suddivisi in base alla relativa qualificazione (come “servizi strumentali”, oppure come “s.p.l.”, “con” o “senza rilevanza economica”, “a rete” oppure “non a rete”) e con l’indicazione dei rispettivi aspetti principali (oggetto; gestore; modalità di affidamento).

Identificati i “servizi pubblici locali con rilevanza economica” attualmente presenti nel territorio comunale riminese (gli otto sopra indicati) e, tra essi, quelli (sette - tutti, tranne quello della distribuzione del gas) soggetti alle norma sopra indicata (art.30 del D.Lgs.201/2022), viene quindi riportata in allegato, per ciascuno dei quattro “non a rete” e quindi di competenza comunale, l’analisi (dell’andamento dal punto di vista economico, dell’efficienza e della qualità del servizio e di rispetto degli obblighi contrattuali) imposta dalla medesima norma di legge, elaborata (in forma di relazione) dai soggetti a ciò competenti, ovvero dai settori/uffici del Comune che li hanno commissionati (per quelli esternalizzati), o che li gestiscono (per quelli gestiti direttamente, in economia) e precisamente:

- “U.O. Infrastrutture e Qualità Ambientale” dell’ente, per il servizio di *illuminazione pubblica*;
- “Settore Facility Managment” dell’ente, per il servizio di *teleriscaldamento*;
- “Settore Mobilità” dell’ente, per il servizio *parcheggi*;
- “Settore Servizi Civici” dell’ente, per i *servizi cimiteriali*.

Per tali analisi non è stato usato il fac-simile di relazione proposto da A.N.C.I. (indicato nella parte finale della premessa), in quanto pubblicato solo successivamente alla predisposizione delle quattro relazioni in questione.

Infine, nel prospetto tabellare di seguito allegato al n.6 (denominato <<Riepilogo tabellare sintetico della “situazione

²⁴ L’A.S.P. è partecipata per il 76% dal Comune di Rimini, per il 22% dell’Unione Valmarecchia e per il 2% dal Comune di Bellaria-Igea Marina.





Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

gestionale” dei s.p.l.e. esistenti a Rimini nel 2023 e di competenza comunale”), sono riepilogati e sintetizzati i principali aspetti “gestionali” (normativa e/o giurisprudenza di riferimento; soggetto affidante e regolatore; gestore, modalità di gestione; esistenza o meno di un contratto di servizio o equivalente; esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio; esistenza o meno di un regolamento comunale per la regolazione del servizio; giudizi sintetici sull’economicità, sull’efficienza, sulla qualità del servizio e sul rispetto degli obblighi eventualmente previsti dal relativo contratto, se esistente) di ciascuno dei quattro servizi sopra indicati, come emergenti dagli analoghi prospetti allegati a ciascuna delle rispettive quattro relazioni suddette.

Da tale riepilogo, risulta, per ciascuno dei quattro s.p.l.e. oggetto della ricognizione, una valutazione positiva del relativo andamento gestionale, sotto tutti i rispettivi quattro profili esaminati.

Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 30, comma 2, secondo ed ultimo periodo del D.Lgs.201/2022, non essendovi, tra quei quattro (come si vedrà nei documenti allegati), “servizi affidati a società in house”, la presente “ricognizione” non avrà alcun “legame obbligatorio” (ma, eventualmente, solo facoltativo) con quella prevista, in materia di “razionalizzazione periodica delle società partecipate”, dall’articolo 20 del D.Lgs.175/2016.

A fronte della competenza attribuita al Consiglio Comunale in materia di “organizzazione dei pubblici servizi,.....concessione dei pubblici servizi” dall’articolo 42, comma 2, lettera “e”, del D.Lgs.18.08.2000, n.267 e, più in generale, della discrezionalità attribuita all’ente, dall’ordinamento (si veda, in tal senso, la giurisprudenza sopra richiamata al precedente paragrafo intitolato “Servizi pubblici locali con rilevanza economica”), in materia di qualificazione dei vari servizi (come “strumentali” oppure “pubblici locali” - e, tra essi, “con” o “senza rilevanza economica”), si ritiene fortemente opportuno (per quanto non strettamente obbligatorio, in base ad una interpretazione letterale della norma), che il medesimo organo - in analogia a quanto già fatto con la propria precedente D.C.C. n.112 del 19/12/2013 richiamata in premessa - prenda atto e, auspicabilmente, condivida espressamente (facendola propria) la disamina e la qualificazione dei vari servizi svolta nella presente relazione e nei relativi allegati²⁵, mediante apposita propria deliberazione di relativa approvazione, da pubblicare sul sito internet dell’ente, unitamente alla presente “ricognizione”, non appena adottata.

Sarà poi cura del sottoscritto la relativa trasmissione ad ANAC, senza indugio, ai sensi dell’articolo 31, comma 2 del D.Lgs.201/2022.

U.O. Organismi Partecipati

Il responsabile

dott. Mattia Maracci

(firmato digitalmente)

²⁵ In realtà in alcuni casi di tratta di una qualificazione già formulata dallo stesso Consiglio Comunale, in precedenza, con altri propri atti.
2023_11_15_Ricognizione e qualificazione dei principali servizi a Rimini nel 2023



COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 D.L. 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003_02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale



Comune di Rimini

Segretario Generale
U.O. Organismi Partecipati

C.so d'Augusto, 154 - 47921 Rimini
Tel. 0541.704333 - Fax 0541.704452
<http://comune.rimini.it>
mattia.maracci@comune.rimini.it
C.F.-P.IVA 00304260409
www.comune.rimini.it

Allegati:

- 1) riepilogo e qualificazione dei principali servizi esistenti nel Comune di Rimini nel 2023;
- 2) relazione della "U.O. Infrastrutture e Qualità Ambientale" sull'andamento gestionale del servizio di *illuminazione pubblica*, con relativo "prospetto tabellare di sintesi";
- 3) relazione del "Settore Facility Management" sulla situazione gestionale del servizio di *teleriscaldamento*, con relativo "prospetto tabellare di sintesi";
- 4) relazione del "Settore Mobilità" sulla situazione gestionale del servizio *parcheggi*, con relativo "prospetto tabellare di sintesi";
- 5) relazione del "Settore Servizi Civici" sulla situazione gestionale del servizio *cimiteriale*, con relativo "prospetto tabellare di sintesi";
- 6) riepilogo tabellare sintetico della "situazione gestionale" dei s.p.l.e. esistenti a Rimini nel 2023 e di competenza comunale.

COMUNE DI RIMINI
"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N. 0393697/2023 del 15/11/2023
Classe: 003.02003
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale



RIEPILOGO E QUALIFICAZIONE DEI PRINCIPALI SERVIZI ESISTENTI NEL COMUNE DI RIMINI NEL 2023

SERVIZI STRUMENTALI*

	OGGETTO DEL SERVIZIO	GESTORE	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	progettazione e manutenzione del verde pubblico	Anthea s.r.l.	in house providing
2	lotta antiparassitaria		
3	manutenzione strade pubbliche		
4	manutenzione della segnaletiva stradale verticale ed orizzontale		
5	gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale		
6	connessione telematica tra le pubbliche amministrazioni regionali	Lepida s.c.p.a.	
7	gestione delle partecipazioni societarie comunali	Rimini Holding s.p.a.	
8	trasporto scolastico	Start Romagna s.p.a.	procedura ad evidenza pubblica
9	refezione scolastica	Gemeaz Elior s.p.a.	procedura ad evidenza pubblica
10	riscossione dei tributi	Agenzia delle Entrate e/o "PagoPa s.p.a."	diretto, ai sensi di legge

SERVIZI PUBBLICI LOCALI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

	OGGETTO DEL SERVIZIO	GESTORE	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	gestione mercato ortofrutticolo	C.A.A.R. s.p.a.	diretto
2	informazione e accoglienza turistica	Rimini welcome - destination company soc. consortile a r.l.	procedura ad evidenza pubblica
3	gestione impianti sportivi comunali	comune (per la maggior parte degli impianti) associazioni sportive varie (per la parte minoritaria degli impianti)	non affidato: gestione diretta (in economia) procedura ad evidenza pubblica (ex L.R.E.R. n.8/2017)
4	per l'infanzia	comune (per la maggior parte degli asili nido e scuole materne)	non affidato: gestione diretta (in economia)
		A.S.P. Valloni Marecchia (per 3 asili nido)	diretto
		A.T.I. formata da "Formula Servizi alle persone società cooperativa sociale onlus" e "Il Millepiedi coop. sociale a r.l." (per 1 asilo nido)	diretto
5	alla persona	C.E.I.S. (per 5 scuole materne)	diretto
6	gestione dei teatri	A.S.P. Valloni Marecchia	diretto
7	gestione dei musei	Comune	non affidato: gestione diretta (in economia)
8	gestione della biblioteca comunale	Comune	non affidato: gestione diretta (in economia)

SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA

A RETE (DI COMPETENZA SOVRA-COMUNALE)

	OGGETTO DEL SERVIZIO	GESTORE	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	idrico integrato	Hera s.p.a.	procedura ad evidenza pubblica
2	raccolta rifiuti	Hera s.p.a.	diretto
3	trasporto pubblico locale su gomma	A.T.G. (Adriatic Transport Group) s.p.a. consortile	procedura ad evidenza pubblica, ex D.Lgs. n.442/1997, L.R.E.R. n.30/1998 e L.R.E.R. n.10/2008)
4	distribuzione del gas	Adrigas s.p.a.	diretto

NON A RETE (DI COMPETENZA COMUNALE)

	OGGETTO DEL SERVIZIO	GESTORE	MODALITA' DI AFFIDAMENTO
1	pubblica illuminazione	Enel Sole s.r.l.	procedura ad evidenza pubblica
2	teleriscaldamento	R.T.I. formato da "Gruppo Società Gas Rimini S.p.a." (capogruppo mandataria) e "Società Cooperativa Braccianti Riminese" (mandante),	procedura ad evidenza pubblica
3	parcheggi	Comune (**)	non affidato: gestione diretta (in economia)
		Consorzio Sociale Romagnolo (per la gestione del solo parcheggio "Chiabrera")	procedura ad evidenza pubblica
4	cimiteriale (comprensivo di "luci votive")	Comune (***)	non affidato: gestione diretta (in economia)
		TEMPLUM s.r.l. (limitatamente al forno crematorio) (****)	procedura ad evidenza pubblica

Note:

- * Non potendo considerare tutti i servizi strumentali resi all'Amministrazione, dato l'elevato numero, nella presente disamina sono stati elencati solamente i servizi strumentali più rilevanti e/o quelli per i quali, per la loro natura "ambigua" (che lasciava spazio ad una loro alternativa classificazione anche come "pubblici locali"), era necessaria un'apposita qualificazione.
- ** Per lo svolgimento di alcune attività operative-manuali, "strumentali" al servizio, il Comune ricorre (in appalto) al C.S.R. ("Consorzio Sociale Romagnolo"), individuato con gara.
- *** Per lo svolgimento di alcune attività operative-manuali, "strumentali" al servizio, il Comune ricorre ("in house") alla propria "società strumentale in house" "Anthea s.r.l."
- **** L'attività crematoria è stata affidata (nel 2013) ad un soggetto privato, individuato con gara, avente per oggetto la costruzione (prima) e la gestione (poi, per 30 anni, fino al 2043) del forno crematorio.



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

Fascicolo n. 2023-253-004

Al Segretario e Direttore Generale

Al Responsabile della U.O. Organismi Partecipati

Oggetto: ricognizione periodica 2023 della situazione gestionale del “servizio pubblico locale a rilevanza economica” di “illuminazione pubblica e semaforica”.

PREMESSA

Il servizio di “*illuminazione pubblica*” consiste nel dare illuminazione (luce) notturna alle zone (vie, piazze ed aree) pubbliche (di proprietà pubblica, quindi comunale/provinciale/regionale/statale) collocate nel territorio del Comune di Rimini, con impianti (lampioni) di proprietà comunale e nel curare, contestualmente, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Il servizio di “*illuminazione semaforica*” - strettamente connesso a quello di “*pubblica illuminazione*” - consiste nella regolazione diurna e notturna del traffico in corrispondenza degli incroci stradali collocati nel territorio del Comune di Rimini, con impianti (semafori) di proprietà del Comune di Rimini e nel curare, contestualmente, la manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi.

Nel prosieguo della presente relazione, quindi, con il termine “servizio” si intenderà il duplice servizio sopra indicato.

SITUAZIONE GESTIONALE ATTUALE (CON RELATIVO ANDAMENTO ECONOMICO) E PROSPETTICA

L'articolo 26 della Legge 23/12/1999, n.488 ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, delle convenzioni con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, alle condizioni ed ai prezzi stabiliti, ordinativi di fornitura emessi dalle Amministrazioni registrate al sistema di acquisti delle pubbliche amministrazioni, denominato “Acquisti in Rete”.

Successivamente lo stesso Ministero, con Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, ha affidato alla società CONSIP S.p.A. la gestione del sistema di convenzioni di cui sopra, disponendo altresì che le Amministrazioni periferiche dello Stato sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni predette e che le restanti Pubbliche Amministrazioni hanno facoltà di aderirvi.

La stipula della suddetta Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del fornitore di accettare,



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito, gli "ordinativi principali di fornitura", gli eventuali e relativi "atti aggiuntivi", nonché gli eventuali "ordini di intervento" deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

I singoli contratti di fornitura vengono poi conclusi, a tutti gli effetti, tra le Amministrazioni contraenti ed il Fornitore, attraverso l'emissione degli "ordinativi principali di fornitura" (in cui sono indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione), secondo le modalità ed i termini indicati nelle "condizioni generali".

Le norme stabiliscono, poi, che le pubbliche amministrazioni che intendano discostarsi dalle convenzioni CONSIP attive, devono, prima di attivare autonomamente le procedure di affidamento dei medesimi servizi, dimostrare che tali affidamenti saranno più vantaggiosi o, quanto meno, pari a quelli oggetto delle convenzioni attive.

La Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la prestazione del Servizio Luce e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, attraverso una procedura aperta, svolta in ambito comunitario, suddivisa in n.8 lotti geografici ed indetta con bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

La società "Enel Sole s.r.l." (con sede a Bologna, in via Darwin n.4) è risultata aggiudicataria del lotto n.3 (di cui fa parte la Regione Emilia - Romagna) della procedura di cui sopra, a tal fine indetta dalla Consip S.p.A. ed ha quindi ottenuto l'affidamento del servizio con un ribasso del 43,35%, impegnandosi ad effettuare i servizi oggetto della Convenzione e ad eseguire gli "ordinativi principali di fornitura", i relativi "atti aggiuntivi" e gli "ordini di intervento" alle condizioni, modalità e termini stabiliti in sede di gara.

Dal 1° settembre 2012 il Comune di Rimini ha aderito, per nove anni (fino al 31/08/2021), alla convenzione tra CONSIP S.p.A. ed "Enel Sole s.r.l.", riferita all'affidamento dei servizi luce e dei servizi connessi, per le pubbliche amministrazioni, ed ha quindi affidato il servizio a tale soggetto, in "appalto" (non in "concessione"), sulla base del "P.D.I." (Piano Dettagliato Interventi) proposto dal fornitore, che l'ente ha ritenuto conveniente sia dal punto di vista economico, sia da quello funzionale.

La convenzione prevedeva che il fornitore del servizio:

- a) erogasse il (duplice) servizio, acquistando a proprie cure e spese la relativa energia elettrica necessaria, a fronte di un "canone annuo ordinario" prestabilito, pagato annualmente dal comune committente;
- b) si occupasse della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (lampioni e semafori, con relative luci/lampade) necessari per l'erogazione del servizio, garantendo interventi manutentivi per un importo complessivo, nell'intero periodo di gestione, pari almeno al 10% del valore complessivo totale dei "canoni annui ordinari" del medesimo periodo;
- c) effettuasse interventi di efficientamento energetico (con relativi conseguenti benefici economici a suo favore), nel periodo novennale di gestione del servizio, per un importo



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

complessivo pari al 20% del valore complessivo dei "canoni annui ordinari" del medesimo periodo.

Il canone annuo dovuto dal Comune al fornitore (Enel Sole s.r.l.) del servizio era articolato come segue:

- canone annuo impianti illuminazione pubblica Euro 2.575.520,56

- canone annuo impianti semaforici Euro 114.644,64

canone annuo totale (al netto di i.v.a.) Euro 2.690.165,20

(a fronte di un onere annuo a carico del Comune, con la precedente modalità gestionale, adottata fino all'agosto 2012 - affidamento diretto ad una società partecipata dall'ente, sulla base delle norme di legge all'epoca vigenti, che lo consentivano - di euro 3.421.487,60, quindi molto più ingente)

valore complessivo totale dei canoni annui (al netto di i.v.a.) per 9 anni (Euro 2.690.165,20 x 9): Euro 24.211.486,80.

Il suddetto canone era (e - in base a quanto di seguito indicato - è tuttora) soggetto all'adeguamento periodico, come di seguito indicato:

- la componente energia: (pari al 70% del canone) era (è) soggetta ad aggiornamento tariffario, con cadenza trimestrale (gennaio - aprile - luglio - ottobre), secondo la media mobile degli ultimi 9 mesi, del PUN (prezzo unico nazionale + oneri di dispacciamento, trasporto, tasse, ed esclusa L'IVA);
- la componente manutenzione (pari al 30% del canone) era (è) soggetta ad adeguamento secondo la variazione dell'indice istat "f.o.i." (famiglie di operai ed impiegati).

Sulla base della convenzione in questione il fornitore, oltre a provvedere a proprie cure e spese all'acquisto dell'energia elettrica necessaria per lo svolgimento del (duplice) servizio, aveva l'obbligo di eseguire, a proprie cure e spese, nel corso del novennio sopra indicato, interventi impiantistici (di manutenzione ordinaria e/o straordinaria) per un importo pari almeno al 10% del canone complessivo stimato, e quindi per almeno Euro 2.421.148,68.

A fronte di tale obbligo, gli interventi di riqualificazione a canone proposti ammontavano ad Euro 4.943.711,30 (oltre ad I.V.A.), corrispondente al 20,42% dell'importo della gestione (con un miglioramento del 10,42% rispetto al 10% minimo previsto dalla convenzione Consip).

Veniva previsto, inoltre, un ulteriore 20% dell'importo del canone relativo ai 9 anni, corrispondente ad euro 4.842.297,36 (oltre ad I.V.A.), per interventi extra canone, che potevano essere affidati direttamente ad Enel Sole.

A fronte delle vicende descritte nel prosieguo della presente relazione, alla relativa scadenza contrattuale del 31/08/2021 l'affidamento in questione è poi proseguito in proroga, di semestre in semestre, per cui è tuttora in corso, alle stesse condizioni sopra indicate.

A seguito dell'aumento delle tariffe energetiche degli ultimi due anni, il valore del canone su base annua si è ora attestato, con l'ultimo aggiornamento di luglio 2023, ad €4.655.652,96,



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

oltre ad I.V.A. 22% per ulteriori €.1.024.243,65, per complessivi €.5.679.896,61, per l'effetto delle note dinamiche d'aumento della componente energia, seppur calmierato dalla formula della mediazione del prezzo sui 9 mesi precedenti.

Nel corso del periodo ormai ultradecennale di prevista durata dell'affidamento del servizio, il fornitore ha effettivamente attuato tutte le previsioni contrattuali sopra indicate.

Nelle scorse settimane è stata chiesta una specifica relazione sul bilanciamento costi-ricavi del servizio ad Enel Sole, il quale, pur teoricamente favorevole alla produzione di tale documento, non lo ha però fornito, a causa della complessa procedura tecnico-amministrativa necessaria a tal fine; pertanto non è purtroppo possibile fare valutazioni economiche più precise circa l'andamento economico effettivo (reale) della gestione del servizio in capo al relativo fornitore attuale.

Tuttavia si ipotizza un rapporto positivo (e quindi la "economicità" del servizio), in cui l'operatore rientra dai costi sostenuti per la gestione del servizio e marginalizza la prestazione, confermato anche dalla constatazione "empirica" del fatto che il fornitore non ha mai formulato "lamentele" circa la remunerazione del servizio.

In prossimità della scadenza contrattuale (31/08/2021), a fronte di ben quattro proposte di futura gestione del servizio in "project financing" formulate da altrettanti operatori privati, il Comune, apprezzando tali proposte, ha selezionato quella migliore (con D.G.C. n.103 del 22/03/2022), identificando quindi il relativo offerente come "proponente" ai sensi dell'allora vigente art.180 del D.Lgs.50/2016, con l'intento di svolgere, subito dopo, una gara, per affidare, per un periodo futuro molto lungo (ipotizzato in 25 anni), il servizio al migliore operatore privato. In tale circostanza il Comune ha ipotizzato anche di accollare al nuovo gestore del servizio:

- l'onere di attuare, sull'intero impianto riminese, nei primi anni di relativa gestione, gli importanti investimenti (di ammodernamento e adeguamento tecnologico e normativo) ritenuti necessari e opportuni dall'ente (ben più consistenti di quelli presumibilmente ottenibili con i fornitori delle convenzioni Consip);
- tutte le responsabilità civili e penali connesse alla gestione del servizio, attualmente ancora in capo all'ente, in virtù della qualificazione dell'affidamento come "appalto" e non come "concessione";

di fatto qualificando il servizio come "*servizio pubblico*" (locale) ed adottando, conseguentemente, per il relativo nuovo affidamento, lo strumento giuridico tipico dei "*servizi pubblici*" (locali), ovvero la "*concessione*" (non più l' "appalto").

Tale identificazione (dell'operatore in questione come "proponente") è stata però impugnata da uno degli altri tre operatori (che, in pratica, riteneva che la migliore proposta presentata fosse la sua) di fronte al T.A.R. Emilia-Romagna, che l'ha annullata con sentenza di primo grado n.365 del 30/01/2023. Il Comune ha appellato tale sentenza sfavorevole di fronte al Consiglio di Stato ed è ora in attesa dell'udienza di fronte a tale giudice (prevista per metà novembre 2023) e del conseguente giudizio di secondo grado. Nelle more di tale contenzioso amministrativo, l'ente è stato quindi costretto a prorogare, di semestre in semestre (come previsto dalla convenzione), il precedente affidamento del servizio (in appalto) ad Enel Sole.



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

Per la sua presumibile (ed empiricamente verificata) "economicità", attualmente il servizio in questione costituisce quindi un "s.p.l. (servizio pubblico locale) a rilevanza economica", di competenza comunale, come tale assoggettato alle disposizioni del D.Lgs.201/2022 ed in particolare a quelle dell'articolo 30 e dell'articolo 8.

A tal proposito occorre evidenziare che, ad oggi:

- gli indicatori previsti dal citato articolo 8 non sono (ancora) stati approvati: infatti, con decreto direttoriale del 31/08/2023, il "Mimit" ("Ministero delle imprese e del made in Italy") ha approvato diversi indicatori, applicabili solamente ad altri "s.p.l. a rilevanza economica" di competenza comunale, diversi dal servizio di "illuminazione pubblica" (e semaforica);
- il Comune non si è dotato del regolamento (per la regolazione del servizio), ipotizzato dalla medesima norma di legge;

pertanto nelle valutazioni (sull'economicità, la qualità, l'efficienza, ecc., del servizio) esposte nella presente relazione non è stato possibile fare riferimento a tali "strumenti".

ASPETTI QUALITATIVI E DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO

Nel corso della gestione del servizio da parte di Enel Sole, il fornitore ha effettuato interventi di efficientamento e di messa a norma su 21.240 punti luce, pari a circa il 75,61% dell'intero parco lampade, con:

- sostituzione di n.16.028 apparecchi illuminati;
- ricablaggio di n.4925 armature stradali;
- fornitura e posa di n.192 cassette per reattori elettronici;
- sostituzione di n.287 lanterne semaforiche;
- sostituzione di ml. 15.000 di linee aeree in rame nudo con linee isolanti.

La realizzazione degli interventi in questione ha prodotto un abbassamento dei consumi energetici di circa 1.500.000 Kw/h annui (che è andata ad beneficio esclusivo del gestore), corrispondenti ad una riduzione di 280,50 TEP (tonnellate di petroli equivalenti) e di 1.111,07 tonnellate di CO2 immesse nell'atmosfera (che è andata, invece, a beneficio della collettività).

Dal 1° settembre 2012 ad oggi la qualità e l'efficienza del servizio sono state quindi complessivamente entrambe positive, anche se prospetticamente migliorabili (in termini di investimenti da realizzare sull'impiantistica) come sopra già indicato.



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

OBBLIGHI CONTRATTUALI E RELATIVO RISPETTO

La convenzione CONSIP denominata "SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 3" a cui ha aderito il Comune di Rimini contemplava (e contempla tuttora) l'erogazione del servizio di pubblica illuminazione, tramite un contratto "a risultato", volto a garantire alle amministrazioni pubbliche committenti l'efficienza e la qualità, incentivando il risparmio energetico e la messa a norma degli impianti, con affidamento dell'intero ciclo di gestione degli impianti ad un unico soggetto, ottimizzando i processi di erogazione dei servizi attraverso una riduzione del fabbisogno energetico ed una pianificazione organica delle attività manutentive con conseguente riduzione dei costi di gestione.

Era possibile scegliere, all'interno delle opzioni previste nella convenzione CONSIP denominata "SERVIZIO LUCE 2 – LOTTO 3", tra un contratto "Standard" della durata di 5 anni o tra un contratto "Esteso" della durata di 9 anni (quello scelto dal Comune di Rimini).

Entrambi i contratti, oltre ad una remunerazione a canone, prevedevano, per le Pubbliche Amministrazioni, la possibilità di richiedere interventi di riqualificazione energetica, manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e tecnologico, remunerati extra canone.

Le attività ed i servizi previsti nella convenzione Consip, che riguardavano gli impianti di illuminazione pubblica e di segnaletica semaforica, erano (e sono) i seguenti (regolati dall'elaborato 5 della Convenzione - "CAPITOLATO TECNICO"):

- a) acquisto di energia elettrica;
 - b) esercizio degli impianti;
 - c) manutenzione ordinaria degli impianti;
 - d) eventuale gestione dei carichi esogeni elettrici e meccanici;
 - e) interventi di riqualificazione energetica, adeguamento normativo e tecnologico, manutenzione straordinaria;
- l'erogazione di detti servizi è assicurata sull'insieme di tutti i punti luce e impianti semaforici ubicati sul territorio mediante:
 - la fornitura dell'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti;
 - un servizio di pronto intervento h 24 per 365 giorni l'anno, con personale specializzato e qualificato per intervenire sugli impianti, dotato delle attrezzature necessarie per la messa in sicurezza degli impianti e la tutela della pubblica incolumità;
 - un numero verde (800901050) per le segnalazioni di guasti generici e d'emergenza.

Fino ad oggi, nel corso dell'intera durata ormai ultradecennale del servizio, non sono stati riscontrati inadempimenti contrattuali, né particolari lamentele da parte della popolazione, fruitrice diretta del servizio, pertanto anche il giudizio su questo aspetto è complessivamente positivo.



Comune di Rimini
SEGRETARIO GENERALE

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale
U.O. Infrastrutture

www.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409
dipartimento3@pec.comune.rimini.it
Via Rosaspina, 21- 47923 Rimini

Si allega di seguito un prospetto tabellare di riepilogo sintetico dei dati esposti nella presente relazione.

Il Dirigente

Settore Infrastrutture e Qualità Ambientale

ing. Alberto Dellavalle

(firmato digitalmente)

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0358508/2023 del 16/10/2023

Class. : 010.003001

Firmatario: Alberto Dellavalle

Documento Principale

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEL "S.P.L. (A RILEVANZA ECONOMICA) DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE" NEL 2023

servizio	normativa e/o giurisprudenza di riferimento	soggetto affidante e regolatore	gestore (affidatario) del servizio	modalità di gestione	esistenza di un "contratto di servizio" (o equivalente)	esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio	esistenza di un regolamento comunale per la regolazione del servizio	giudizio (positivo o negativo) sui seguenti aspetti del servizio:			
								economicità	efficienza	qualità	rispetto degli obblighi contrattuali
pubblica illuminazione	C.d.S., sez. V, sentenza n.8231/2010	Comune di Rimini (U.O. Infrastrutture e Qualità Ambientale)	Enel Sole s.r.l.	soggetto individuato con gara (da Consip; l'ente ha aderito alla relativa convenzione)	si (convenzione Consip)	no	no	positivo	positivo	positivo	positivo

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"
Protocollo N.0393657/2023 del 15/11/2023
Firmatario: Mattia Maracci
Documento Principale



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Fascicolo 2023-252-0012

Al Segretario Generale
Al Resp. U.O. Organismi Partecipati

Oggetto: Servizio pubblico locale di teleriscaldamento del Comune di Rimini - Relazione ai sensi dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 201 del 23/12/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica"

1. Premesse

Il teleriscaldamento è un sistema di produzione e distribuzione di acqua calda per uso riscaldamento, sanitario e, con opportune macchine frigorifere, di raffrescamento di edifici, la cui peculiarità è la distanza tra il punto di produzione del calore ed i punti di utilizzo dello stesso (utenze).

L'impianto di teleriscaldamento, opera di urbanizzazione primaria, si compone generalmente di vari elementi e precisamente: una o più centrali termiche ove viene prodotto il calore, una rete di trasporto e distribuzione (consistente in due tubazioni affiancate di uguale diametro, una per la mandata e una per il ritorno) ed un complesso di sottocentrali di interfaccia fra rete ed edifici.

Con D.C.C. n.116 del 06.08.2009, il Comune di Rimini ha stabilito di qualificare il servizio di teleriscaldamento come "servizio pubblico locale" e di razionalizzarne la gestione, nel territorio riminese, affidandola ad un unico soggetto, da individuare mediante procedura ad evidenza pubblica, di tipo ristretto, poi svolta nei successivi mesi.

Il servizio pubblico locale di teleriscaldamento nel Comune di Rimini riguarda la gestione dei tre impianti di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Marechiese, del P.E.E.P. Viserba e del P.E.E.P. Gaiofana, ed è disciplinato dal Contratto di servizio (di seguito "Contratto", Allegato 1) stipulato in data 08/10/2010 tra il Comune di Rimini ed il Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito da Gruppo Società Gas Rimini S.p.a. (Capogruppo, di seguito denominata "Gestore") e da Società Cooperativa Braccianti Riminese (Mandante), aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica sopra indicata.

Il Contratto, denominato "Affidamento della gestione del servizio pubblico locale di teleriscaldamento e progettazione, realizzazione e gestione del futuro impianto a servizio del P.E.E.P. Gaiofana" ha per oggetto:

**Comune di Rimini**Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- 1) la gestione, per la durata di anni trenta, nonché il potenziamento ed estendimento, dei due impianti di teleriscaldamento preesistenti nel territorio comunale di Rimini, e precisamente: dell'impianto al servizio del P.E.E.P. Marecchiese e dell'impianto al servizio del P.E.E.P. Viserba;
 - 2) la progettazione, la realizzazione e la gestione nonché l'eventuale potenziamento ed estendimento, fino alla medesima scadenza di cui al precedente punto 1), dell'impianto al servizio del P.E.E.P. Gaiofana (in corso di realizzazione al momento della stipola del Contratto);
- prevedendo prestazioni differenziate per i tre ambiti territoriali.

A seguito della stipula del Contratto, l'impianto di teleriscaldamento a servizio del P.E.E.P. Gaiofana fu realizzato e successivamente collaudato in data 28/07/2014. Tale collaudo tecnico, funzionale ed amministrativo fu approvato da parte del Comune di Rimini con Determinazione Dirigenziale n. 1490 del 26/09/2014 (Allegato 2).

Ulteriori interventi di particolare rilievo in adempimento del Contratto hanno inoltre riguardato:

- la riqualificazione e potenziamento della centrale termica e il primo estendimento della rete alla zona dell'ex Macello (collaudo tecnico, funzionale ed amministrativo del 01/03/2016, approvato dal Comune di Rimini con Determinazione Dirigenziale n. 1913 del 15 settembre 2016 – Allegato 3);
- riqualificazione tratte significative e sottostazioni della rete teleriscaldamento del P.E.E.P. Marecchiese (in corso di collaudo).

Parte integrante del Contratto è il Regolamento utenti (allegato 4), che costituisce l'insieme di norme contrattuali che il Gestore instaura con gli utenti. Il Regolamento in vigore è stato approvato dal RUP con nota Prot. 47515 del 13/03/2013) (Allegato 5).

Oltre al quadro contrattuale sopra definito, da alcuni anni l'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (di seguito ARERA), in virtù dei poteri e delle attribuzioni conferite con il Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i., sta adottando numerosi provvedimenti regolatori nel settore del teleriscaldamento, volti a disciplinare alcuni aspetti del servizio precedentemente riservati alle convenzioni intercorrenti tra enti concedenti e soggetti gestori. Nel seguito verranno dettagliati tali provvedimenti, ove abbiano incidenza sugli aspetti oggetto di analisi.



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Al 31/12/2022 il servizio di teleriscaldamento del Comune di Rimini ha riguardato una totalità di oltre 1.800 utenze (di tipo prevalentemente residenziale); nel 2022 l'ammontare dell'energia termica ceduta e fatturata all'utenza è stata pari a quasi 10 MWh.

Dati sintetici relativi all'utenza servita					
Impianti di teleriscaldamento		MARECCHI ESE	VISERBA	GAIOFANA	TOTALE
Utenze allacciate al 31/12/2022	n°	507	834	477	1.818
Volumetria servita al 31/12/2022	mc lordi	195.091	241.870	130.894	567.855
Calore fatturato all'utenza (2022)	kWh	3.480.447	3.990.323	2.080.482	9.551.252

Tabella riepilogativa generatori installati presso le centrali di teleriscaldamento principali		
Centrale Marecchiese		
generatore	Pot. termica utile nominale (kW)	Pot. elettrica nominale (kW)
Cogeneratore 1 Tessari	535	395
Cogeneratore 2 Tessari	535	395
Caldaia 1 Ivar	2.300	-
Caldaia 2 Ivar	3.000	-
Centrale Viserba		
generatore	Pot. termica utile nominale (kW)	Pot. elettrica nominale (kW)
Cogeneratore Jenbacher	731	625
Microturbina Bowman	136	80
Caldaia 1 Lamborghini	1.046	-



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Caldaia 2 Lamborghini	1.976	-
Caldaia 3 Lamborghini	1.976	-
Centrale Gaiofana		
generatore	Pot. termica utile nominale (kW)	Pot. elettrica nominale (kW)
Cogeneratore Tessari	550	395
Caldaia 1 Viessmann	1000	-
Caldaia 2 Viessmann	1000	-
Caldaia 3 Viessmann	1000	-

Oltre alle suddette centrali principali, esistono anche le ulteriori seguenti centrali termiche:

- presso Tecnopolo ed ex scuola Montessori (dotate rispettivamente di caldaie con potenza termica utile pari a 974 e 333 kW), a servizio dell'estensione della rete alla zona dell'ex Macello; a marzo 2023 la centrale Montessori è stata smantellata a causa della demolizione della scuola che la ospitava;
- presso liceo Valgimigli (dotata di due caldaie con potenza termica utile complessiva pari a 543 kW), a servizio delle due utenze del Liceo Valgimigli e relativa palestra (in fase di costruzione), nell'area del centro studi di Viserba che costituisce potenziale estensione della rete di Viserba.

Il teleriscaldamento è classificabile come *servizio pubblico locale di rilevanza economica NON a rete*, e quindi l'articolo di riferimento è il n.8 del D.Lgs. 23.12.2022, n.201. Tuttavia, non sono stati ancora approvati, dal *Ministero delle imprese e del made in Italy*, gli indicatori previsti all'articolo 8, comma 1, né il Comune di Rimini si è dotato dell'apposito regolamento (per la regolazione dei servizi di propria competenza) ipotizzato dall'articolo 8, comma 2. Tutto ciò premesso si procede di seguito con la ricognizione della situazione gestionale del servizio oggetto della presente relazione.



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

2. Condizioni economiche del servizio

Remunerazione del Gestore

Ai sensi degli artt. 9 e 10 del Contratto, il servizio di teleriscaldamento erogato dal Gestore agli **utenti dei P.E.E.P. Marecchiese, Viserba e Gaiofana** viene remunerato esclusivamente tramite il corrispettivo derivante dalla vendita di energia termica agli utenti medesimi, alle tariffe definite al successivo art. 16 del Contratto. E' escluso ogni altro onere a carico dei suddetti utenti dei P.E.E.P. (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contributi di allacciamento, manutenzione ordinaria e straordinaria, interventi su chiamata, ecc.).

Il servizio di teleriscaldamento erogato alle **utenze corrispondenti ad edifici per attività di interesse pubblico** (scuole di ogni ordine e grado, uffici, caserme, ecc.) sia interne che esterne ai tre comparti P.E.E.P., qualunque sia l'ente titolare (Comune, Provincia, Regione, Stato), è remunerato tramite il corrispettivo derivante dalla vendita di energia termica agli utenti medesimi alle tariffe definite al successivo art. 17 e può comportare, a carico di detti utenti, oltre al corrispettivo derivante dalla tariffa, solo oneri a titolo di "contributo di allacciamento", la cui entità massima non può superare il 50% dei costi sostenuti e documentati dal Gestore (art. 9 dell'Allegato 5 del Contratto).

Il servizio di teleriscaldamento erogato agli **utenti esterni ai tre comparti P.E.E.P.** è remunerato tramite il corrispettivo derivante dalla vendita di energia termica agli utenti medesimi, alle tariffe definite al successivo art. 18 del Contratto e può comportare, a carico di detti utenti, oltre al corrispettivo derivante dalla tariffa, solo oneri a titolo di "contributo di allacciamento", la cui entità è lasciata alla politica commerciale del Gestore nel rispetto di quanto stabilito all'art. 9 dell'Allegato 5 del Contratto.

Le tariffe di vendita del calore, adottate ai sensi del Contratto di servizio e del Regolamento utenti, sono uniche per i tre comparti P.E.E.P., hanno una formulazione di tipo binomio, costituita da due termini:

- un termine fisso Q_f per ogni unità immobiliare, che, per le unità immobiliari (alloggi, negozi, uffici, ecc.) abitualmente occupate, è pari alla quota fissa della tariffa applicata per il gas naturale erogato alle utenze dotate di riscaldamento individuale, mentre per le unità immobiliari non abitualmente occupate è invariata rispetto a quella in vigore con il precedente sistema tariffario;
- un termine proporzionale Q_p per ogni unità di energia termica misurata dal contatore di calore installato su ogni centralina autonoma.

I valori iniziali dei termini Q_f e Q_p alla data di sottoscrizione del Contratto sono stati comunicati dal Comune di Rimini con nota Prot. 113274 del 16/07/2010 (Allegato 6).

Il Gestore aggiorna i suddetti termini con le modalità seguenti:



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- a) il termine fisso della tariffa calore è aggiornato con le medesime modalità di indicizzazione utilizzate per la componente Qf della tariffa applicata al gas naturale;
- b) il termine proporzionale della tariffa viene aggiornato:
- per l'85% sulla base dell'andamento del costo del gas per uso riscaldamento individuale nella città di Rimini, imposte comprese, per una utenza che consuma 2.000 metri cubi all'anno (20.000 per le utenze pubbliche, assimilate a impianti condominiali);
 - per il restante 15% sulla base dell'indice della manodopera del settore gas, con riferimento alla Tavola Istat Indice delle retribuzioni orarie contrattuali degli operai per ramo di attività – settore gas.

Le suddette tariffe vengono periodicamente aggiornate dal Gestore, trasmesse al Sindaco ed al competente Ufficio del Comune di Rimini e pubblicate sul sito web del Gestore.

A fronte della mancanza di un apposito obbligo contrattuale, a carico del gestore, di comunicazione al comune concedente, periodicamente, dei costi e dei ricavi effettivamente connessi all'erogazione del servizio, il gestore - recentemente ed informalmente interpellato in tal senso - non è stato disponibile a fornire alcun dato del genere al Comune, per cui non è, purtroppo, possibile fare alcuna valutazione precisa sul "concreto andamento" del servizio, dal punto di vista economico (come richiesto dalla norma). L'unica considerazione empirica che si può fare, è che, non essendosi il gestore mai lamentato di tale andamento, esso sia, verosimilmente, positivo.

Indennizzo spettante al Gestore alla scadenza del Contratto

Ai sensi dell'art. 8 punto 3 del Contratto, il rinnovo degli impianti esistenti (sostituzioni di parti consistenti, quali cogeneratori, caldaie, trasformatori di potenza, ecc.), i potenziamenti in centrale e gli estendimenti di rete sono a carico del Gestore, ma i relativi investimenti – approvati dal Comune di Rimini - saranno oggetto di indennizzo alla scadenza del Contratto da parte del Comune o del successivo Gestore. L'indennizzo sarà valutato con il metodo del Valore Industriale Residuo e dovrà tener conto di eventuali contributi pubblici comunque erogati al Gestore.



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

3. Efficienza energetica e riduzione dell'impatto ambientale

Le scelte progettuali di base

Ciascuno dei tre impianti di teleriscaldamento ha previsto la realizzazione di una centrale tecnologica collocata ai margini del quartiere servito.

All'interno dell'edificio monopiano, sono state collocate una serie di apparecchiature atte a produrre acqua calda per il riscaldamento delle abitazioni e contemporaneamente energia elettrica che viene in parte utilizzata in centrale ed in parte ceduta al gestore della rete elettrica.

Una rete di tubazioni precoibentate, interrate, provvede a distribuire il fluido vettore fino alle sottocentrali poste al piano interrato di ogni edificio, da dove si dipartono le reti interne che collegano le singole centraline dei vari appartamenti dotate, ciascuna, di apposito sistema di contabilizzazione per verificare i consumi individuali; da questo punto di vista, l'unica eccezione è costituita dall'impianto P.E.E.P. Marechiese (realizzato dal Comune di Rimini nei primi anni '80), che non prevede sottocentrali di scambio termico condominiale, bensì alimentazione diretta dei singoli impianti domestici a livello delle centraline dei vari appartamenti.

La scelta (peraltro già molto diffusa nel nord Italia e nella maggior parte dei paesi nord Europei dove le esigenze di riscaldamento sono più sentite) di realizzare un'unica centrale in grado di assicurare la fornitura del riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria ai comparti serviti dagli impianti di teleriscaldamento consente di:

- installare una potenza complessiva molto minore (meno di un terzo) rispetto a quella della soluzione con impianti singoli;
- garantire elevati rendimenti sia per la produzione di energia termica che per quella elettrica;
- avere pochissimi punti di emissione controllati rispetto, ad esempio alla soluzione con caldaie murali;
- ridurre le emissioni in atmosfera allontanandole dalle zone più densamente abitate;
- assicurare maggiori standard di sicurezza, non avendo caldaie disseminate nei vari condomini con maggiori probabilità di guasti e pericoli per gli occupanti;
- eliminare completamente le verifiche periodiche alle caldaie, con minori fastidi per gli utenti;
- fornire un servizio fino alla porta degli appartamenti, sollevando i fruitori da tutte le problematiche relative alla produzione e al recapito del calore.

La soluzione prevista consente inoltre, di iniziare ad attuare la produzione distribuita dell'energia elettrica, strategia sicuramente vincente per il futuro, in quanto in grado di ridurre il problema dell'elettrosmog ed i costi energetici relativi alla distribuzione dell'energia elettrica a grandi distanze.

La cogenerazione

In ciascuna delle tre centrali tecnologiche di teleriscaldamento sono installati uno o più cogeneratori (alimentati a gas naturale) adibiti alla produzione congiunta di energia elettrica e calore. Per ciascuno dei cogeneratori (salvo la



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

microturbina dell'impianto di Viserba, attualmente fuori esercizio) è stato richiesto al Gestore del Servizio Energetici (di seguiti GSE) - ed ottenuto- il riconoscimento della qualifica di "cogenerazione ad alto rendimento" (ai sensi del D.M. 04/08/2011), che implica il rispetto di determinati parametri di efficienza.

A tale qualifica è collegato un regime di sostegno (introdotto e definito dal D.M. 05/09/2011) che prevede il riconoscimento di "certificati bianchi" (ognuno corrispondente all'equivalente consumo evitato di una tonnellata di petrolio) in quantità commisurata all'effettiva efficienza energetica del cogeneratore. Ai sensi dell'Art. 19 lettera a) del Contratto, il 50% del corrispettivo economico dell'incentivazione riconosciuta al Gestore viene destinato alla riduzione del costo del calore per tutti gli utenti allacciati.

Aspetti ambientali

Dal punto di vista ambientale, a ciascuna delle tre centrali è stata rilasciata Autorizzazione Unica Ambientale del D.Lgs 152/06 relativamente agli aspetti delle emissioni in atmosfera, degli scarichi in fognatura degli scarichi idrici degli impianti tecnologici (assimilati a scarichi industriali) e dell'impatto acustico. In merito ai primi due aspetti, il Gestore è obbligato ad eseguire analisi periodiche per la verifica dei limiti di emissione/scarico di legge. Gli estremi delle Autorizzazioni sono i seguenti:

- Centrale Marecchiese: AUA prot. n. 0160444 del 23/07/2015 (scadenza 22/07/2030)
- Centrale Viserba: AUA prot. n. 2016/197474 del 19/09/2016, modificata con prot. n. 0216103/2023 del 20/06/2023 (scadenza 18/09/2031)
- Centrale Gaiofana: AUA prot. n. 0150179/2017 del 20/06/2017 (scadenza 16/06/2032)



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina, 21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

4. Qualità del servizio

Gli obblighi da Contratto

Ai sensi dell'art. 11 del Contratto, il Gestore provvede ad assicurare la fornitura delle seguenti prestazioni indispensabili per garantire la qualità, la sicurezza e la continuità del servizio:

- la presenza in loco di una adeguata struttura organizzativa, con personale dipendente, dotata di numero verde (riportato in bolletta) per chiamate gratuite da rete fissa, atta a garantire:

- un servizio di pronto intervento su 24 ore al giorno per 365 giorni l'anno;
- un servizio di pronto intervento entro 60 minuti dalla chiamata con personale alle dirette dipendenze del Gestore, adeguatamente qualificato anche ad intervenire sugli impianti interni degli utenti ed in possesso di tutta l'attrezzatura ed i pezzi di ricambio necessari per ripristinare il servizio;

l'apertura al pubblico, per almeno 5 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, di uno sportello (fisico e telefonico) presidiato da personale idoneo per espletare tutte le operazioni relative a: stipulazione/modifica dei contratti, subentri, chiarimenti, rettifiche di fatturazione, richiesta di esecuzione di lavori, preventivi, ecc.;

- la lettura dei contatori;
- l'esecuzione del servizio di fatturazione dei consumi esclusivamente in base a letture effettive, con cadenza mensile nei mesi invernali (da ottobre ad aprile) e con l'emissione di una unica fattura per il periodo estivo (da maggio a settembre).

La Regolazione di ARERA

Come anticipato in premessa, da alcuni anni ARERA, in virtù dei poteri e delle attribuzioni conferite con il Decreto Legislativo n. 102/2014 e s.m.i., ha adottato numerosi provvedimenti regolatori nel settore del teleriscaldamento. Il Gestore, a seguito dei suddetti recenti interventi, al fine di garantire il rispetto della regolazione nonché sempre più elevati livelli di qualità commerciale e tecnica, ha già provveduto a sviluppare ed implementare nuove procedure interne finalizzate al recepimento della normativa sopravvenuta e non è mai emerso alcun rilievo da muovere circa la qualità del servizio dallo stesso erogato.

Di seguito si citano i provvedimenti che in particolare incidono sugli aspetti legati alla qualità commerciale, tecnica e di trasparenza del servizio:

- Regolazione della **qualità commerciale** dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (RQCT) periodo da 1 gennaio 2022 a 31 dicembre 2025 - Delibera ARERA n. 526/2021/R/tlr
- Regolazione della **qualità tecnica** dei servizi di teleriscaldamento e teleraffrescamento (RQTT) periodo da 1 gennaio 2021 a 31 dicembre 2023 - Delibera ARERA n. 548/2019/R/tlr periodo da 1 gennaio 2024 - Delibera ARERA n. 346/2023/R/tlr



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

- Regolazione della **misura** nel servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TIMT)
periodo da 1 gennaio 2022 a 31 dicembre 2024 - Delibera ARERA n. 478/2020/R/tlr
- **Trasparenza** del servizio di teleriscaldamento e teleraffrescamento (TITT)
periodo da 1 gennaio 2020 a 31 dicembre 2023 - Delibera ARERA n. 313/2019/R/tlr
periodo da 1 gennaio 2024 - Delibera ARERA n. 344/2023/R/tlr
- Regolazione dei criteri di determinazione dei **corrispettivi di allacciamento** e delle modalità di esercizio da parte dell'utente del **diritto di recesso** (TUAR)
periodo da 1 gennaio 2022 a 31 dicembre 2025 - Delibera ARERA n. 463/2021/R/tlr

Il Gestore provvede a trasmettere ad ARERA le informazioni relative al rispetto dei provvedimenti sopra citati (negli allegati 7 e 8 si riportano le maschere con i dati relativi al 2021; i dati per l'anno 2022 sono in corso di raccolta in conformità alle tempistiche ARERA).



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina, 21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

5. Rispetto degli obblighi contrattuali

Oltre agli obblighi contrattuali già richiamati in tema di qualità del servizio, con riferimento ai seguenti allegati al Contratto:

- Regolamento tecnico di costruzione ed eventuale potenziamento ed estensione dell'impianto di teleriscaldamento del P.E.E.P. Gaiofana
- Regolamento tecnico di riqualificazione, potenziamento ed estensione dell'impianto di teleriscaldamento del P.E.E.P. Marecchiese
- Regolamento tecnico di riqualificazione, potenziamento ed estensione dell'impianto di teleriscaldamento del P.E.E.P. Viserba

si dettaglia di seguito il conseguimento delle prescrizioni tecniche ivi previste. I suddetti Regolamenti sono applicabili agli impianti di Gaiofana e Marecchiese, interessati ai lavori di prima realizzazione e riqualificazione/potenziamento. L'assetto dell'impianto di Viserba a fine 2022 è quello precedente alla stipula del Contratto, finora non sottoposto ad interventi sostanziali; entro il 2023 si prevede l'allacciamento di alcune nuove utenze della nuova urbanizzazione presso le Ex Corderie di Viserba.

a) **Conseguimento delle prestazioni per l'ottenimento della certificazione CAR (Cogenerazione ad Alto Rendimento) ai sensi del D.Lgs. 8/2/2007 n. 20 di attuazione della Direttiva comunitaria 2004/8/CE:**

Le richieste di riconoscimento CAR relative all'anno 2022 hanno avuto esito positivo. La normativa CAR supera le precedenti disposizioni in tema di cogenerazione previste dalla Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 42/02 del 19/03/2022 e s.m.i..

b) **Conseguimento delle prestazioni per l'accesso al regime fiscale agevolato sul gas naturale consumato in centrale (Legge n. 10/1991 art. 11, lettera b; Circolare Ministero delle Finanze n. 145/D del 17/5/1995 e successive modificazioni ed integrazioni):**

In relazione all'anno di esercizio 2022 la suddetta prescrizione è stata rispettata.

c) **Configurazione e dimensionamento delle centrali tali da consentire, nell'esercizio annuo, il raggiungimento di un risparmio di energia primaria fossile non inferiore al 20% del consumo del Sistema Convenzionale Sostituito, calcolato secondo i principi contenuti nella Circolare n. 220/F allegata al Decreto Ministero Industria del 7 maggio 1992, ed adottando i seguenti parametri aggiornati alla situazione odierna: rendimento del sistema elettrico sostituito $\eta_{es}=0,40$; rendimento del sistema termico sostituito $\eta_{ts}=0,85$:**



Comune di Rimini

Direzione Generale
Settore Facility ManagementVia Rosaspina,21 - 47923 Rimini
tel. 0541-704927
PEC dipartimento3@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409

Per l'anno 2022 l'obiettivo è stato conseguito in tutte tre centrali di teleriscaldamento Marecchiese, Viserba e Gaiofana

d) Copertura di non meno del 100% del carico di punta invernale da parte della sezione in produzione semplice (caldaie), per poter assicurare una adeguata erogazione di calore anche nell'ipotesi di fuori servizio della sezione cogenerativa:

La prescrizione in questione è stata rispettata, nel 2022, per gli impianti di Gaiofana e Marecchiese, mentre non era applicabile a quella dell'impianto di Viserba.

Fino ad oggi il gestore ha sempre rispettato gli obblighi contrattuali su di esso gravanti e non vi sono state doglianze da parte dell'utenza, se non nel primissimo periodo immediatamente successivo all'inizio della gestione attuale (verso la fine dell'anno 2010), quando gli utenti del p.e.e.p. Viserba lamentarono un presunto (ma in realtà non esistente) onere eccessivo del servizio di teleriscaldamento rispetto all'alternativa utenza gas, lamentele poi subito cessate.

Si allega di seguito un prospetto tabellare di riepilogo dei principali dati esposti nella presente relazione.

Il Dirigente
Settore Facility Management
Chiara Fravisini
(firmato digitalmente)

COMUNE DI RIMINI

"Riproduzione Cartacea di documento Firmato Digitalmente ai sensi artt 20 e 22 Dl 82/2005"

Protocollo N.0331203/2023 del 15/11/2023

'Class. ' 001.012001

Firmatario: Mattia Maracci

Documento Principale



RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEL "SERVIZIO PUBBLICO LOCALE (CON RILEVANZA ECONOMICA) DI TELERISCALDAMENTO" A RIMINI IN SETTEMBRE 2023

servizio	normativa e/o giurisprudenza di riferimento	soggetto affidante e regolatore	gestore (affidatario) del servizio	modalità di gestione	esistenza di un "contratto di servizio" (o equivalente)	esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio	esistenza di un regolamento comunale per la regolazione del servizio	giudizio (positivo o negativo) sui seguenti aspetti del servizio:			
								economicità	efficienza	qualità	rispetto degli obblighi contrattuali
telersaldamento	D.Lgs. n. 102/2014	Comune di Rimini (Settore Facility Managment)	a.t.i. formata da "Gruppo Società Gas Rimini s.p.a." (capogruppo mandataria) e "Società Cooperativa Braccianti Riminese" (mandante)	soggetto individuato con gara	si	no	no	positivo	positivo	positivo	positivo



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

RELAZIONE SUL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RILEVANZA ECONOMICA DEI PARCHEGGI COMUNALI

Premessa

Il "servizio parcheggi comunali" consiste, sostanzialmente, nell'insieme delle seguenti principali categorie di attività:

- 1) prelievo, conta e deposito delle tariffe pagate dall'utenza presso le aree di sosta ed i parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Rimini;
- 2) manutenzione ordinaria dei parcometri posti nelle aree di sosta e nei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Rimini;
- 3) custodia (apertura, chiusura e controllo con apposito personale) di alcune aree di sosta a pagamento (Chiabrera e Zambianchi) site nel territorio del Comune di Rimini;
- 4) "data entry" (inserimento dati) relativamente all'emissione degli abbonamenti, dei permessi per residenti in zona mare, dei contrassegni per la sosta gratuita per le donne in stato di gravidanza e con prole fino ad un anno di età, dei permessi per la sosta dei genitori degli alunni che accompagnano i figli alle scuole materne ed elementari del Centro Storico;
- 5) manutenzione ordinaria e straordinaria della segnaletica verticale ed orizzontale necessaria alla conduzione del servizio della sosta a pagamento e delle strade, delle aree e dei manufatti riconducibili al servizio della sosta a pagamento;
- 6) manutenzione straordinaria degli impianti posti nelle aree di sosta e nei parcheggi pubblici a pagamento del Comune di Rimini;
- 7) pagamento di tasse ed imposte gravanti sulle aree di parcheggio;
- 8) attività amministrative e contabili (sostanzialmente di controllo del corretto svolgimento delle precedenti attività).

Situazione gestionale attuale

In seguito alla scadenza, in data 23/04/2012, della convenzione tra Comune di Rimini e TRAM Rimini (ora Mobilità Romagnola - A.M.R. s.r.l. consortile) con la quale veniva affidato a TRAM la gestione dell'intero servizio dei parcheggi a pagamento sulle diverse aree del territorio comunale, l'Amministrazione Comunale ha avviato, con l'approvazione di due provvedimenti attinenti la politica tariffaria (deliberazione di G.C. n. 58



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

del 27/3/2012 e deliberazione di G.C. n. 59 del 27/3/2012), il processo di internalizzazione della gestione di tutti i parcheggi pubblici della città, ovvero di "gestione diretta" (alias "in economia") degli stessi.

Dal 23/04/2012 il titolare del servizio è infatti il Comune, che incassa le relative tariffe (a carico dell'utenza) e sostiene i relativi costi, come di seguito indicato.

Le varie attività di cui si compone il servizio, sono poi svolte nel modo seguente:

- a) le attività sopra indicate ai numeri 1, 2, 3 e 4 sono state affidate dall'ente (con contratti rep. n.1.949 e n.1.958, in esecuzione delle D.D. n. 1889 del 27/08/2021 e n. 2997 del 17/12/2021), in "appalto" (come "servizi strumentali"), dall'01/01/2022, per tre anni (fino al 31/12/2024), prorogabili per un massimo di ulteriori 2 anni (fino al 31/12/2026), ad un soggetto privato ("C.S.R. - CONSORZIO SOCIALE ROMAGNOLO - COOPERATIVA SOCIALE A R.L.", che ha poi indicato, quali esecutrici materiali del servizio, le proprie consorziate "New Horizon - Società Cooperativa Sociale" e "C.P.R. - Cooperativa Sociale a r.l.", entrambe con sede a Rimini), individuato con procedura ad evidenza pubblica (procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 2 del D.Lgs. 50/2016) svolta dall'ente nel 2021;
- b) le attività sopra indicate ai numeri 5 e 6 sono state affidate dall'ente direttamente (in house), in "appalto" (come "servizi strumentali"), fino al 31/12/2024, termine poi prorogato fino al 31/12/2035, alla "società strumentale in house" del Comune, "Anthea s.r.l.", nell'ambito del più ampio servizio di "manutenzione strade comunali" ad essa affidato dall'ente;
- c) le attività sopra indicate ai numeri 7 ed 8 sono svolte direttamente dal Comune, con proprio personale (una dipendente, dedicata a più attività, oltre a queste).

Descrizione dei servizi

1. Gestione parcheggi su strada

L'affidatario provvede all'esercizio e alla gestione delle aree di parcheggio a pagamento e su strada, delle relative apparecchiature per l'esazione dei corrispettivi di sosta (parcometri) e alla relativa custodia, fornendo proprio personale ed organizzazione in idonea quantità e qualità. I parcometri relativi alle aree oggetto del servizio sono i seguenti:

PARCOMETRI INSTALLATI

	DG	STELIO
--	----	--------



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

MARE	39	105
CENTRO	0	47

I parcometri installati nella zona Mare sono in totale 144 di cui n. 39 modello DG – Parkeon e 105 modello STELIO – Parkeon.

Parte dei parcometri, limitatamente alla zona mare residenziale, è attiva solo nel periodo estivo dal 25/04 al 30/09, mentre la rimanente parte (quelli a servizio della zona del lungomare) è attiva continuamente nell'arco dell'anno.

I parcometri installati nella zona Centro sono in totale 47 (tutti modello STELIO – Parkeon) e sono attivi continuamente nell'arco dell'anno.

In dettaglio il servizio comprende:

- 1) le operazioni di manutenzione preventiva e correttiva dei parcometri a cui sono asservite le aree di parcheggio;
- 2) le operazioni di esercizio tecnico dei parcometri, attivando i necessari controlli di livello, di funzionalità; tali controlli possono essere effettuati direttamente sulla macchina con frequenza giornaliera o da postazione remota con l'ausilio di software di centralizzazione, con le relative sostituzioni del materiale di consumo (carta, batterie, etc...);
- 3) la raccolta periodica. Utilizzando le cassette di prelievo e le casseforti di sostituzione messe a disposizione dall'Amministrazione Comunale, avendo cura di programmare i calendari di svuotamento delle casseforti e cassette dei parcometri con una periodicità giornaliera soprattutto per i parcometri stagionali; in tutti i casi la periodicità va concordata e comunicata al Responsabile dell'Amministrazione Comunale;
- 4) la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari, ivi compresa la manutenzione periodica, per una maggior resistenza di tutti i parcometri agli agenti atmosferici, in modo che gli stessi non possano danneggiare la struttura e la componentistica oltre il fisiologico deperimento;
- 5) l'espletamento delle operazioni di contabilità giornaliera e periodica relativamente al prelievo degli incassi, il tutto secondo le vigenti disposizioni fiscali;
- 6) le operazioni di pulizia periodica esterna dei parcometri, delle relative coperture, in modo da garantire un decoroso e continuo mantenimento delle apparecchiature, utilizzando prodotti ed attrezzi di pulizia particolari e specifici;
- 7) la cura ed il rinnovo degli avvisi e frontespizi applicati ai parcometri (orari, tariffe, istruzioni operative etc.) con sostituzione da effettuarsi ogni qualvolta le prescrizioni non fossero più chiaramente leggibili e ad ogni variazione deliberata delle suddette condizioni;



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- 8) la segnalazione al Responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ai competenti organi di Pubblica Sicurezza in caso di rilevazione di atti delinquenti, contrari alle leggi vigenti o potenzialmente deleteri per la sicurezza di cose e persone;
- 9) la segnalazione al Responsabile dell'Amministrazione Comunale di tutte le potenziali situazioni di pericolo od anomalia rilevate nell'area e sugli impianti;
- 10) il montaggio e la messa in servizio di nuovi parcometri, con relativa posa in opera e programmazione in RAM o da postazione remota mediante software di centralizzazione, opere murarie escluse;
- 11) lo stoccaggio, a fine stagione estiva, della componentistica elettronica esistente all'interno dei parcometri della zona mare, la relativa manutenzione ordinaria invernale e il rimontaggio all'inizio della stagione successiva, compresa la loro copertura a protezione dagli agenti atmosferici;
- 12) per i parcometri in funzione per l'intero anno, a rotazione, la stessa manutenzione alla componentistica elettronica interna richiesta ai commi precedenti;
- 13) la verifica delle scorte di magazzino, con segnalazione della necessità di approvvigionamento di tutto il materiale di consumo necessario allo svolgimento dell'attività (ad es. rotoli di carta, batterie, etc...) oltre i limiti previsti dal successivo punto 18;
- 14) la verifica delle scorte di magazzino, con segnalazione della necessità di approvvigionamento di componenti di ricambio parcometri, quali schede principali, schede interfaccia, stampanti, lettori di tessere, pezzi di ricambio vari, etc...;
- 15) il controllo e la sorveglianza visiva delle aree, con la pronta segnalazione al Responsabile dell'Amministrazione Comunale ed ai competenti organi di Pubblica Sicurezza in caso di rilevazione di atti delinquenti, contrari alle leggi vigenti o potenzialmente deleteri per la sicurezza di cose e/o persone;
- 16) la registrazione quotidiana, da parte dell'affidatario, su apposite schede in formato elettronico concordate con il Responsabile dell'Amministrazione e da fornire al medesimo dietro sua richiesta, delle attività tecnico amministrative svolte;
- 17) lo svuotamento dei cestini porta rifiuti, se esistenti nelle aree a pagamento chiuse ovvero con custodia;
- 18) l'acquisto e l'approvvigionamento dei materiali di consumo e dei componenti di ricambio, per mantenere in buono stato di esercizio ed efficienza i dispositivi di pagamento, le strutture e le tecnologie affidate e quant'altro qui non descritto, ma afferente all'esecuzione del servizio della sosta a pagamento, fino ad un tetto massimo di Euro 30.000,00 (Iva esclusa), con rendicontazione mensile delle spese sostenute e fornitura delle opportune giustificazioni documentali.

Con riferimento ai dati quantitativi ed alla posizione dei parcometri installati si precisa che:

- le modifiche al numero dei parcometri originariamente installati, qualunque sia il parcheggio nel quale venissero posizionati, purché non nuovo rispetto a quanto preso in carico, che non differiscano del $\pm 10\%$, complessivamente nel periodo contrattuale, non daranno luogo ad alcun riconoscimento economico aggiuntivo od a crediti di qualunque natura da parte dell'Affidatario;



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- in caso le modifiche differissero dal limite del $\pm 10\%$ di cui al punto precedente, o di nuove installazioni, le parti si incontreranno per dar luogo ad un successivo accordo, prendendo a riferimento il valore economico dell'appalto in essere.

A carico dell'Amministrazione Comunale rimangono le seguenti prestazioni:

- 1) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla segnaletica verticale ed orizzontale necessaria alla conduzione del servizio della sosta a pagamento;
- 2) Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle strade, sulla aree e sui manufatti riconducibili al servizio della sosta a pagamento;
- 3) Interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti non ricadenti, per quantità e qualità, tra i servizi manutentivi minimi e di manutenzione ordinaria;
- 4) Sostituzione, rifacimento o manutenzione implementativa e straordinaria sugli impianti, attrezzature e segnaletica relativi al servizio della sosta a pagamento;
- 5) Fornitura di locali prefabbricati in legno e/o similari nell'area a parcheggio custodito Chiabrera da adibire a cassa, dotati di impianto elettrico e nelle nuove aree istituite con custodia e/o con diversa modalità di pagamento, dopo la data di inizio dell'affidamento del servizio;
- 6) Fornitura dei registratori di Cassa da utilizzare nei parcheggi con custodia;
- 7) Oneri e canoni relativi alle utenze elettriche per le aree adibite a parcheggio a pagamento;
- 8) Tasse ed imposte così come richieste da parte dei competenti organi tributari sulle aree di parcheggio.
- 9) Acquisto di eventuali pezzi di ricambio, materiali di consumo e quelli da sostituire, solo dopo che l'affidatario avrà esaurito il tetto massimo di € 30.000,00, come previsto dagli artt. 4 e 9.
- 10) Interventi di manutenzione straordinaria, adeguamento software, creazione di strutture tariffarie in Eprom, programmazione tariffata su parcometri in EPROM o da remoto ed eventuale sostituzione per inadeguatezza tecnica ed obsolescenza degli stessi;
- 11) Sostituzione, rifacimento o manutenzione straordinaria e implementativa sulle aree di sosta tariffata, sugli arredi, sugli impianti, sui locali, le attrezzature e segnaletica relativi al servizio svolto;
- 12) Fornitura dei materiali di consumo in genere e dei ricambi la cui sostituzione è posta a cura dell'Affidatario, nel caso in cui terminate le scorte messe a disposizione dell'Amministrazione la somma messa a dell'Affidatario sia insufficiente.
- 13) Tasse ed imposte così come richiesto da parte dei competenti organi tributari sulle aree di sosta a pagamento e parcometri di proprietà e direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale;
- 14) Opere edili per l'installazione di nuovi parcometri.

1.1 Competenza degli incassi



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Gli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi a pagamento in aree chiuse e su strada sono di completa competenza dell'Amministrazione Comunale e vengono ad essa interamente versati, secondo le modalità successivamente indicate.

È fatto divieto all'Affidatario di trattenere a qualsiasi titolo oltre al tempo necessario gli incassi derivanti dalle operazioni di raccolta e rendicontazione e gli incassi derivanti dalla gestione dei parcheggi con custodia e cassa, pena la risoluzione immediata del contratto, fatta salva la richiesta di ulteriori danni.

1.2 Tariffe ed orari

Presso i parcheggi sono in vigore le seguenti tariffe ed i seguenti orari, approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 388 del 20/12/2016 e s.m.i. È fatto espresso divieto all'Affidatario di applicare orari diversi da quanto indicato. L'eventuale violazione alla presente disposizione comporta l'applicazione di penali.

Si riportano di seguito le tariffe di sosta e abbonamenti, in vigore nel 2022, sulle varie aree della città:

A) ZONE NORMALI	REGIME TARIFFARIO	
A1) ANELLO FUORI DALLE MURA A2) TRIBUNALE	sosta a pagamento 12 mesi all'anno escluso domenica e festivi dalle 08.00 alle 20.00	E. 0,60 all'ora pagamento minimo E. 0,50 il pagamento di E. 2,50 permette di sostare fino alle ore 20.00

B) ZONE DI INTERESSE	REGIME TARIFFARIO	
B1) CENTRO STORICO	sosta a pagamento 12 mesi all'anno escluso domenica e festivi dalle 08.00 alle 20.00	E. 1,20 all'ora pagamento minimo E. 0,60 il pagamento di E. 5,00 permette di sostare fino alle ore 20.00



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

<p>B2) SETTORE DELLA CITTA' DI RIMINI SUD RICOMPRESA TRA I VIALI DELLE REGINE (ESCLUSI) E LA FERROVIA ESTESO AL PARCHEGGIO CHIABRERA</p>	<p>sosta a pagamento 6 mesi all'anno tutti i giorni dalle 08.00 alle 20.00</p>	<p>E. 1,20 all'ora pagamento minimo E. 0,60 il pagamento di E. 5,00 permette di sostare fino alle ore 20.00</p>
<p>B3) SETTORE DELLA CITTA' DI RIMINI NORD RICOMPRESA IL LUNGOMARE E LA FERROVIA</p>		

A) ZONE SPECIALI	NUOVO REGIME TARIFFARIO	
<p>C1) SETTORE DELLA CITTA' DI RIMINI SUD RICOMPRESO TRA I LUNGOMARI E I VIALI DELLE REGINE (INCLUSI)</p>	<p>sosta a pagamento 6 mesi all'anno tutti i giorni dalle 00.00 alle 24.00</p>	<p>dalle ore 08.00 alle ore 23.00 E. 1,80 all'ora pagamento minimo E. 1,00 il pagamento di E. 6,50 permette di sostare 6 ore</p>
		<p>dalle ore 23.00 alle ore 08.00 E. 1,00 all'ora pagamento minimo E. 1,00 il pagamento di E. 4,00 permette di sostare fino alle ore 08.00</p>

ABBONAMENTI	unita' di misura	tariffa vigente (inclusa iva se dovuta)
ABBONAMENTO MARINA CENTRO 3 GIORNI	CADAUNO	€ 12,00
ABBONAMENTO MARINA CENTRO SETTIMANALE	CADAUNO	€ 25,00



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

ABBONAMENTO MARINA CENTRO 1 MESE	CADAUNO	€ 75,00
ABBONAMENTO MARINA CENTRO 2 MESI	CADAUNO	€ 140,00
ABBONAMENTO MARINA CENTRO STAGIONALE	CADAUNO	€ 190,00
ABBONAMENTO MARINA CENTRO RESIDENTI ANNUALE	CADAUNO	€ 70,00
ABBONAMENTO AREA IN FREGIO ALEXANDER E ARISTEO STAGIONALE	CADAUNO	€ 460,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE 1 MESE	CADAUNO	€ 100,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE 2 MESI	CADAUNO	€ 200,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE STAGIONALE	CADAUNO	€ 285,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE INVERNALE 1 MESE	CADAUNO	€ 35,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE INVERNALE 2 MESI	CADAUNO	€ 70,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE INVERNALE 3 MESI	CADAUNO	€ 90,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE INVERNALE 4 MESI	CADAUNO	€ 120,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE STAGIONALE DAL 1 OTTOBRE AL 24 APRILE	CADAUNO	€ 130,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE RESIDENTI ANNUALE	CADAUNO	€ 320,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE ANNUALE	CADAUNO	€ 370,00
ABBONAMENTO LUNGOMARE SETTIMANALE (INVERNALE)	CADAUNO	€ 12,00
DUPLICATO ABBONAMENTO	CADAUNO	€ 15,00
ABBONAMENTO CIRCUITO CENTRO 1 MESE	CADAUNO	€ 35,00
ABBONAMENTO CIRCUITO CENTRO 3 MESI	CADAUNO	€ 90,00
ABBONAMENTO CIRCUITO CENTRO 6 MESI	CADAUNO	€ 150,00
ABBONAMENTO CIRCUITO CENTRO ANNUALE	CADAUNO	€ 250,00
ABBONAMENTO CIRCUITO CENTRO ANNUALE AGEVOLATO	CADAUNO	€ 200,00



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

ABBONAMENTO STAGIONALE TORRE PEDRERA (AREE A MONTE DELLA FERROVIA)*	CADAUNO	€ 35,00
TESSERA PREPAGATA MICRO-CHIP	CADAUNO	€ 25,82
ABBONAMENTO BUSINESS OPERATORI SETTORE LUNGOMARE C1 10 ORE	ORARIA	€ 7,00
ABBONAMENTO BUSINESS OPERATORI SETTORE LUNGOMARE C1 4 ORE	ORARIA	€ 4,00
ABBONAMENTO BUSINESS OPERATORI SETTORE LUNGOMARE C1 FORFETTARIO NELLE VIE : GIOIA, RAMUSIO, COLOMBO, DUILIO, CAPPELLINI DA GIOIA A COLOMBO	GIORNO	€ 5,00

Nel caso in cui venissero disposte variazioni delle tariffe e dell'orario di sosta, l'Affidatario non potrà avanzare alcuna riserva o richiesta economica aggiuntiva rispetto al prezzo contrattuale. L'Affidatario si è impegnato ad adempiere prontamente alle relative disposizioni di modifica emanate dall'Amministrazione Comunale adeguando conseguentemente la propria organizzazione e la presenza del proprio personale. È fatto espresso divieto all'Affidatario di applicare orari e tariffe diverse da quanto indicato.

2. Gestione dei parcheggi con custodia, cassa e attività accessorie

L'Affidatario mette a disposizione il proprio personale per l'esercizio e la gestione dei parcheggi denominati Chiabrera e Zambianchi, il primo a pagamento e con custodia 24 ore su 24 ore dall'ultimo sabato di maggio alla seconda domenica di settembre, il secondo a pagamento e con custodia dalle ore 08:00 alle ore 24:00 dal 25 aprile al 30 settembre.

Presso il parcheggio Chiabrera, l'affidatario garantisce l'impiego del personale necessario alla gestione del servizio di cassa e di custodia 24 ore su 24, mediante personale adeguatamente istruito ed inquadrato in categoria lavorativa corrispondente alle mansioni da svolgere; presso il parcheggio Zambianchi dalle ore 08:00 alle ore 24:00. Durante il periodo di custodia l'Affidatario fornisce presenza costante, assistenza alla clientela, servizio cassa e quant'altro necessario per il completo esercizio della struttura di sosta.

Il servizio comprende, nel rispetto delle disposizioni di carattere generale:



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

1. L'espletamento delle operazioni di apertura e chiusura del parcheggio;
2. L'espletamento delle operazioni di cassa relative all'esazione degli incassi, cambio monete, la manutenzione ordinaria dei registratori di cassa ed il presidio costante del relativo locale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale;
3. Le operazioni di pulizia quotidiana del locale stesso, delle aree di sosta e manovra veicolare, pulizia delle parti e delle apparecchiature a vista del pubblico (presidio, segnaletica, manufatti, etc...);
4. Le operazioni di verifica e sorveglianza tecnico funzionale degli impianti e dell'area in genere, operando i necessari interventi tecnici di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature di gestione veicolare in dotazione ai parcheggi e segnalando all'Amministrazione Comunale la presenza di guasti di entità superiore. Si considerano interventi di manutenzione ordinaria e quindi a carico dell'Affidatario del Servizio onere tutti gli oneri per la conservazione e l'utilizzo degli impianti, dei locali e delle aree in oggetto. Sono compresi fra gli interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere necessarie a mantenere in efficienza locali, impianti ed aree affidati in gestione, a contenerne il degrado normale d'uso, nonché a far fronte ad eventi accidentali prodotti dall'uso o da cause fortuite che non modificano la struttura e la destinazione d'uso degli stessi. Rientrano nella manutenzione ordinaria tutti gli interventi che non modificano la struttura essenziale dell'impianto dell'apparecchiatura, la sostituzione di un componente avente le stesse caratteristiche di quello sostituito.
5. Le eventuali operazioni di bigliettazione ed esazione manuale;
6. La pronta segnalazione all'amministrazione Comunale di tutte le potenzialisituazioni di pericolo od anomalia rilevate nell'area e sugli impianti;
7. L'immediata comunicazione al Delegato della Committenza di eventuali posti auto occupati da terzi e sottratti alla sosta;
8. Il trasporto ed il montaggio dal deposito comunale ai parcheggi e viceversa, dei locali prefabbricati adibiti a cassa al momento dell'apertura e della chiusura dei parcheggi.
9. Il trasporto ed il montaggio dal deposito comunale al parcheggio e viceversa, dei cancelli e dispositivi di chiusura, motore elettrico, al momento dell'apertura e della chiusura del parcheggio.
10. Il trasporto dal deposito comunale ai parcheggi e viceversa, il posizionamento e la manutenzione e revisione degli estintori forniti dall'Amministrazione Comunale, al momento dell'apertura e della chiusura del parcheggio.

A carico dell'Amministrazione rimangono i seguenti oneri e prestazioni:

- interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti eccedenti, per quantità e qualità;
- sostituzione, rifacimento o manutenzione implementativa e straordinaria sugli impianti, locali, attrezzature, strade e aree di sosta e segnaletica relativi al servizio svolto;
- fornitura di locali nelle aree di parcheggio da adibire a cassa, dotati di impianto elettrico;
- oneri e canoni relativi alle utenze elettriche per i suddetti locali e per le aree di parcheggio;
- tasse ed imposte così come richieste da parte dei competenti organi tributari sull'area di parcheggio.



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

2.1 Orari parcheggi con custodia

I parcheggi sono gestiti, con presenza costante di personale in numero idoneo e sufficiente per tutto il periodo di apertura indicato; potranno essere disposte variazioni di orario da parte dell'Amministrazione Comunale, anche per motivi contingenti, nel caso le ore straordinarie saranno conteggiate e liquidate a parte, ma prendendo a riferimento il valore economico del contratto vigente. È fatto espresso divieto all'Affidatario di applicare orari diversi da quanto indicato.

2.2 Tariffe dei parcheggi con custodia

I parcheggi sono gestiti dall'Affidatario applicando le tariffe approvate con:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 12/06/2012 (con la quale è stato aggiornato il regime tariffario presso il parcheggio Chiabrera, con assoggettamento ad iva, in quanto area di parcheggio con servizio di custodia 24h/24 e pertanto rientrante nel campo di applicazione iva) e s.m.i.:

CHIABRERA

Sosta autovettura E. 1,46 /h (iva compresa)
Sosta autovettura forfettario 24 h E. 6,10 (iva compresa)
Sosta camper E. 2,20/h (iva compresa)
Sosta camper forfettario 6 h E. 8,54 (iva compresa)
Sosta camper forfettario 24 h E. 14,64 (iva compresa)
Sosta bus E. 3,66/h (iva compresa)
Sosta bus forfettario 6 h E. 14,64 (iva compresa)
Sosta bus forfettario 24 h E. 21,96 (iva compresa)
Abbonamento stagionale A.I.A. E. 210,00 (iva compresa)
Abbonamento autovettura mensile E. 91,50 (iva compresa)
Abbonamento autovettura stagionale E. 286,70 (iva compresa)
Duplicato abbonamento E. 18,30 (iva compresa)



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- deliberazione di Giunta Comunale n. 232 del 09/07/2021 e s.m.i.:

ZAMBIANCHI

Sosta autovettura 6 h E. 1,50 (iva compresa)

Sosta autovettura forfettario giornaliero E. 3,00 (iva compresa)

Abbonamento autovettura stagionale E. 35,00 (iva compresa)

3. Servizio di data entry

Il servizio di data entry per l'emissione abbonamenti dei parcheggi comunali a pagamento viene espletato presso l'Ufficio Abbonamenti Parcheggi sito in Via Rosaspina, 21, Rimini (RN).

Il servizio di data entry è garantito attraverso l'impiego di almeno 2 unità di personale idoneo, per 36 ore alla settimana per tutto il periodo dell'affidamento (circa 3400 ore per anno) consistente nel rilascio di abbonamenti relativi alle aree di sosta a pagamento. Il servizio comprende sia attività di back office, sia attività di front office e si articola come segue:

ATTIVITÀ DI FRONT OFFICE

- emissione abbonamenti per i parcheggi a pagamento delle aree di sosta del Comune di Rimini;
- emissione Contrassegno Identificativo Temporaneo gratuito per donne in stato di gravidanza o con prole neonatale residenti nel Comune di Rimini;
- emissione permessi di sosta gratuita per gli alunni delle scuole del Centro Storico (pass scuole);
- emissione di permessi/abbonamenti per residenti in zona mare;
- informazioni relative ai servizi durante l'orario di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e martedì anche 14:30-16:30) e assistenza telefonica con orario continuato;

ATTIVITÀ DI BACK OFFICE

- attività di segreteria di tipo amministrativo e di relazione con il pubblico;
- gestione corrispondenza via telefono, fax, posta ordinaria e posta elettronica;
- attività di protocollazione attraverso sistema gestionale-informativo dell'Amministrazione;
- stesura di documenti quali lettere, report, comunicati stampa, resoconti, ecc.;
- attività di data entry relative ai servizi in abbonamento;
- gestione archivio documenti;
- aggiornamento periodico del sito web del Comune di Rimini in collaborazione con l'Ufficio Redazione URP;



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

- fotocopie/scansioni;
- fatturazione degli abbonamenti e registrazione dei corrispettivi dei parcheggi con custodia ubicati nel Territorio del Comune di Rimini;
- attività di controllo e verifica degli abbonamenti emessi attraverso l'utilizzo di strumenti informatici;
- verifica contabile degli incassi (abbonamenti, mancato introito, parcometri, corrispettivi, fatture)
- controllo fatture fornitori;

In particolare, le attività relative agli abbonamenti e alla sosta a pagamento sono le seguenti:

- 1) **PARCOMETRI:** tale attività consiste nel controllo delle singole strisciate cartacee, consegnate entro la prima settimana del mese, verificandone l'esatta corrispondenza con i totali versati sul conto corrente di Tesoreria bancario e postale intestato al Comune di Rimini e compilazione del report riassuntivo. Questo controllo viene eseguito mensilmente.
- 2) **CORRISPETTIVI:** inserimento giornaliero dei corrispettivi dei parcheggi con custodia ubicati nel Territorio del Comune di Rimini.
- 3) **SERVIZI DI SOSTA GRATUITA (permessi scuole – pass sosta rosa):** compilazione del report mensile e annuale riassuntivo dei pass di sosta rosa e permessi scuole e trasmissione dei dati alle autorità competenti coinvolte, al fine di agevolare la verifica dei contrassegni emessi.
- 4) **ABBONAMENTI A PAGAMENTO:** compilazione del rendiconto mensile ed annuale dei servizi in abbonamento.
- 5) **CONTROLLO CONTABILE:** verifica giornaliera/mensile/annuale degli incassi bancari e postali degli abbonamenti emessi, mancato introito, parcometri, corrispettivi del parcheggio con custodia, attraverso controllo incrociato con il Responsabile dell'Ufficio Entrate del Comune di Rimini.

4. Entrate ed uscite relative alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento – Anno di riferimento 2022

Nell'anno 2022 le entrate generate dalla gestione del "Servizio parcheggi comunali sono state le seguenti:

ANNO 2022	
Parcometri centro	E. 873.513,56
Parcometri mare	E. 1.018.994,60



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Mobile payment	E. 386.704,47
Sosta business	E. 15.216,00
Parcheggi con custodia	E. 26.490,65
Abbonamenti+tessere	E. 235.374,64
Mancato introito	E. 15.066,50
Totale	E. 2.571.360,42

Nel medesimo anno 2022 i costi sostenuti dal Comune per il medesimo servizio sono stati i seguenti:

- corrispettivo al C.S.R. per le attività sopra indicate: Euro 477.020,00;
- corrispettivo ad Anthea s.r.l. per le attività di manutenzione della segnaletica stradale connessa ai parcheggi: Euro 75.000,00 (stimato);
- costo del personale comunale dedicato al servizio "parcheggi comunali" (per la parte ad esso imputabile): Euro 10.000,00 (stimato);

TOTALE COSTI ANNO 2022: Euro 562.020,00

DIFFERENZIALE POSITIVO TRA ENTRATE E USCITE ANNO 2022: EURO 2.009.340,42

5. Indicatori di qualità del servizio

In data 31/08/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha emanato il Decreto del Direttore Generale ad oggetto: "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D.Lgs. n. 201 del 2022". Tale Decreto richiede, per i "servizi pubblici locali a rilevanza economica non a rete" e quindi di competenza comunale, ivi indicati - tra i quali compare anche quello della "gestione parcheggi" - una serie di valutazioni sui servizi in oggetto e prescrive di procedere con idonee valutazioni basate su tre tipi di parametri/indicatori di qualità, contenuti nell'allegato 2 del Decreto, ovvero:

- qualità contrattuale;
- qualità tecnica;
- qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

A tal proposito, sinteticamente si evidenzia:



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

a) Indicatori di qualità contrattuale

- le informazioni relative alla sosta a pagamento e ai servizi in abbonamento vengono fornite all'utenza tramite l'Ufficio abbonamenti parcheggi (front office, telefonicamente, via email) e sono disponibili presso il sito dell'Ente alla seguente pagina: <https://www.comune.rimini.it/governo/uffici-e-sportelli/ufficio-abbonamenti-parcheggi>;
- il tempo di risposta previsto per le richieste di attivazione dei servizi in abbonamenti è di massimo 72 ore, mentre il rilascio dell'abbonamento è immediato;
- il tempo di risposta previsto in caso di reclami è entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo;
- il tempo di intervento in caso di segnalazioni relative a malfunzionamento dei parcometri è entro le 24 ore dalla ricezione della segnalazione (è attivo un numero di telefono dedicato alle urgenze tecniche);
- le informazioni relative alle aree di sosta a pagamento del territorio comunale, al piano tariffario in vigore, all'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio abbonamenti parcheggi ecc., sono disponibili sul sito web del Comune di Rimini, alla pagina sopra menzionata;
- le modalità di pagamento della sosta sono tramite parcometro, oppure tramite applicazione mobile; la modalità di pagamento degli abbonamenti ai parcheggi è tramite piattaforma PagoPa; non è prevista la possibilità di rateizzare il pagamento;

b) Indicatori di qualità tecnica

- la mappatura delle attività e delle attrezzature relative al servizio di prelievo, conta e deposito valori è fornita mensilmente dalla C.P.R. - Cooperativa Sociale a r.l.;
- è previsto da contratto un piano di controllo e manutenzione ordinaria dei parcometri distribuiti sul territorio comunale, svolto dalla medesima C.P.R. - Cooperativa Sociale a r.l.;
- gli adempimenti in materia di sicurezza vengono rispettati da tutti i soggetti attivi nella gestione dei servizi sopra menzionati;
- è garantita l'accessibilità, presso l'Ufficio abbonamenti parcheggi, anche agli utenti disabili (abbattimento barriere architettoniche);

c) Indicatori di qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico

- sono previste agevolazioni tariffarie per alcune categorie di utenti (es. lavoratori del centro storico, residenti nel settore "Marina Centro").

In merito agli indicatori qui non espressamente citati, si segnala la non rilevanza ai fine dell'analisi inerente al servizio di gestione dei parcheggi o l'impossibilità ad applicarli sull'annualità 2022.



Comune di Rimini
Direzione Generale

Settore Mobilità
Dirigente Ing. Carlo Michelacci

Via Rosaspina, 7- 47900 Rimini
tel. 0541 704507
c.f.-p.iva 00304260409
www.comune.rimini.it
dipartimento3@pec.comune.rimini.it

Riepilogo e conclusioni

In conclusione, l'attuale modalità gestionale dei parcheggi pubblici a pagamento, sopra descritta, risulta essere efficiente in termini di prestazioni tempestivamente rese: il Consorzio Sociale Romagnolo - Società Cooperativa Sociale a r.l., e le relative consorziate esecutrici del servizio (New Horizon - Società Cooperativa Sociale e C.P.R. - Cooperativa Sociale a r.l.) hanno dimostrato negli anni capacità tecniche, gestionali e professionali di qualità. Inoltre sono sempre stati rispettati gli obblighi contrattuali, fornite prestazioni idonee, puntuali e rispondenti alle caratteristiche richieste.

Infine, come si può evincere dai dati contabili sopra riportati (annualità di riferimento 2022), l'attuale modalità di gestione del "servizio parcheggi comunali" a pagamento risulta essere "positiva" anche dal punto di vista dell'economicità, in quanto i proventi derivanti dalla sosta dei parcheggi comunali sono ampiamente superiori al costo complessivo di gestione del servizio.

Si allega di seguito un prospetto tabellare di riepilogo sintetico dei dati esposti nella presente relazione.

IL DIRIGENTE
Settore Mobilità
Ing. Carlo Michelacci
(f.to digitalmente)

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEL "S.P.L. (CON RILEVANZA ECONOMICA) PARCHEGGI" A RIMINI NEL 2023

servizio	normativa e/o giurisprudenza di riferimento	soggetto affidante e regolatore	gestore (affidatario) del servizio	modalità di gestione	esistenza di un "contratto di servizio" (o equivalente)	esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio	esistenza di un regolamento comunale per la regolazione del servizio	giudizio (positivo o negativo) sui seguenti aspetti del servizio:			
								economicità	efficienza	qualità	rispetto degli obblighi contrattuali
parcheggi	D.lgs. n.285/1992 (art.7, comma 1, lettera "f")	Comune di Rimini (Settore Mobilità)	Comune di Rimini	diretta (in economia)*	no	si	no	positivo	positivo	positivo	
			Consorzio Sociale Romagnolo (per la gestione dei parcheggi "Chiabrera" e "Zambianchi")	soggetto individuato con gara	si	si	no	positivo	positivo	positivo	positivo

* Per lo svolgimento di alcune attività operative-manuali, "strumentali" al servizio, il Comune ricorre (in appalto) al C.S.R. ("Consorzio Sociale Romagnolo"), individuato con gara.

**Comune di Rimini**Dipartimento Servizi di Comunità
Settore Servizi CiviciVia Marzabotto 25 - 47922 Rimini
tel. 0541 793995
www.comune.rimini.it
pec: direzione1@pec.comune.rimini.it
c.f.-p.iva 00304260409**Data e numero della segnatura di protocollo****Al Direttore Generale****P.c. al Responsabile U.O.
Organismi Partecipati****OGGETTO:** RELAZIONE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA – SERVIZI CIMITERIALI - ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 201/2022

Il Comune di Rimini, come ogni comune italiano, deve gestire l'evento morte sia dal punto di vista amministrativo che dal punto di vista materiale, fornendo le attività di stato civile, di polizia mortuaria e di gestione cimiteriale.

Per quanto in oggetto, nel prosieguo, prenderemo come riferimento omogeneo i dati dell'ultimo quadriennio.

I morti che interessano il nostro comune sono stati:

Tipologia atto di morte e descrizione	2019	2020	2021	2022
Parte I – morti in casa	501	748	593	607
Parte II/A – morti in abitazioni diverse dalla residenza	14	15	16	25
Parte II/B – Morti in ospedali o simili o per morte violenta	1491	1725	1585	1667
Parte II/C – Morti in altre circostanze	169	252	276	276

N.B.: non tutti questi morti sono stati cremati o seppelliti a Rimini; non tutti i seppelliti o cremati a Rimini sono in questa tabella (es. *la madre di un riminese, morta a Roma, può in alcuni casi essere seppellita a Rimini. Un turista straniero, morto in ospedale a Rimini, sarà seppellito in altro luogo*).

Facendo una elencazione sommaria dei procedimenti in ordine cronologico, dal decesso della persona in poi, possiamo dire che l'evento morte è caratterizzato da questi adempimenti a carico del Comune:

- Eventuale recupero della salma in caso di morte sulla pubblica via, o in caso di reato, e deposito della salma in obitorio comunale o in altro obitorio
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre alle imprese che lo richiedono
- Denuncia all'ufficiale di stato civile della morte o creazione dell'atto su comunicazione della procura o trascrizione della morte avvenuta in altro comune o all'estero;
- Rilascio del permesso di seppellimento;
- Rilascio dell'autorizzazione al trasporto salma dal luogo di decesso/deposito del cadavere al luogo di sepoltura;
- Rilascio dell'eventuale passaporto mortuario per i morti che vanno portati all'estero e per i morti all'estero che devono essere seppelliti a Rimini.
- Eventuale autorizzazione alla cremazione, alla dispersione o all'affidamento domiciliare delle ceneri.
- Trasporto della salma in altro comune o all'estero
- Gestione del crematorio
- Gestione dell'edilizia cimiteriale
- Ingresso della salma in crematorio
- Ingresso della salma in uno dei cimiteri della città (10 oltre al civico cimitero)
- Concessione di un manufatto cimiteriale dove seppellire la salma o l'urna cineraria
- Concessione di uno spazio a terra dove inumare la salma
- Concessione di una tomba di famiglia
- Disporre l'ingresso della salma nel cimitero e i lavori per la sepoltura definitiva
- Predisporre il contratto per l'illuminazione votiva e la riscossione del canone annuale
- Gestione dell'impianto di illuminazione votiva degli allacci e delle sospensioni in caso di morosità
- Esumazioni ed estumulazioni ordinarie o straordinarie
- Gestione degli ossari/cinerari comuni e degli ossari
- Gestire le pulizie e manutenzioni ordinarie nei cimiteri e negli obitori comunali

Le suddette attività hanno natura obbligatoria, rientrando tra i servizi a cui il comune deve necessariamente provvedere.

Vediamo tre esempi:

- *Se l'ufficiale di stato civile non iscrive l'atto di morte, non si apre la successione ereditaria; se non rilascia il permesso di seppellimento la salma non potrà essere introdotta né in cimitero né in crematorio.*
- *Il comune deve obbligatoriamente prevedere alla creazione e gestione di un cimitero o convenzionarsi con altri comuni per la gestione associata di un cimitero per diversi comuni. Se non c'è il cimitero non è possibile seppellire i morti.*
- *Le attività di polizia mortuaria (raccolta delle salme sulla pubblica via, assistenza alla procura della repubblica nella gestione delle salme oggetto di reato ecc.) deve essere gestita dal comune, ma può essere anche devoluta al privato sia mediante un accordo di concessione del servizio sia in regime di "libero mercato".*

Le attività sopra indicate nel loro insieme costituiscono i "servizi cimiteriali", che, anche in base alla L.R.E.R. n.19/2004 ed al parere di A.G.C.M. (Autorità Garante del Mercato e della Concorrenza) n.AS883/2011, sono qualificabili come "servizi pubblici locali" (non "a rete").

Nel Comune di Rimini tali servizi - fatta eccezione per la sola cremazione (affidata in concessione, come di seguito spiegato, ad un soggetto privato, scelto con gara, che eroga il servizio direttamente ai cittadini) - sono attualmente gestiti dal Comune stesso "in modo diretto", ovvero "in economia" (con il Comune come unico e diretto interlocutore del cittadino fruitore) e sono poi raggruppabili nelle seguenti tre macroaree, per ciascuna delle quali, nel prosieguo della presente relazione, si farà riferimento al "soggetto gestore":

- 1) *attività gestite attraverso Anthea S.r.l.*
- 2) *attività gestite dal Comune tramite il suo personale e le sue strutture*
- 3) *attività di cremazione, in concessione a "Templum S.r.l."*

Per i "servizi cimiteriali" sopra identificati, così come per gli altri "servizi pubblici locali non a rete", di competenza comunale, alla data odierna non sono stati ancora approvati, dal Ministero delle imprese e del made in Italy, gli indicatori previsti all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 23.12.2022, n.201, né il Comune di Rimini si è dotato di un apposito regolamento per la regolazione dei servizi di propria competenza ipotizzato dall'articolo 8, comma 2 della medesima norma, pertanto le valutazioni di economicità, efficienza e qualità, di seguito esposte prescindono, inevitabilmente, da tali indicatori ed atti.

1) attività gestite attraverso Anthea S.r.l.

Con D.C.C. n.51 del 06/05/2010 il Comune ha qualificato come "servizi strumentali" all'amministrazione diversi servizi, tra i quali anche quelli prevalentemente manuali resi all'interno dei cimiteri: inumazioni, tumulazioni ed estumulazioni, esumazioni, portineria e custodia, demolizioni murarie, interventi d'urgenza per il mantenimento del decoro.

Poi in data 30/06/2010, con apposito conferimento di ramo aziendale, ne ha affidato la gestione, in house providing, alla società in house, partecipata "Anthea S.r.l.", sulla base di apposito "accordo quadro (per la disciplina dei rapporti giuridico-economici tra il Comune di Rimini e la società Anthea S.r.l. per l'esecuzione del servizio integrato di conservazione, gestione e valorizzazione del patrimonio edilizio, di quello stradale e del territorio comunale, compresi i servizi accessori e/o collegati strutturalmente" stipulato in tale data, con durata massima fino al 31/12/2024 (poi prorogata fino al 31/12/2035 con D.C.C. n.67 dell'08/11/2018),.

Questo atto disciplina i principali aspetti dei servizi affidati, demandando la concreta definizione di dettaglio delle modalità gestionali di ciascuno di essi a specifici (uno per ogni singolo servizio) "disciplinari tecnico-economici di esecuzione", da stipulare di volta in volta, con durata molto più breve anche annuale o biennale.

Con tale affidamento la titolarità dei "servizi cimiteriali" è rimasta ancora in capo al Comune unico interlocutore per i cittadini utenti dello stesso, che però, da quel momento, svolge quella parte dei servizi attraverso Anthea, anziché attraverso il proprio personale.

Tra gli altri, nell'accordo quadro sopra indicato rientrano [stralcio dalla convenzione]:

2.5 SERVIZI CIMITERIALI

PRESTAZIONI ESSENZIALI (Obbligatorie)

Rientrano in tale categoria tutte le attività rese all'interno delle strutture cimiteriali quali le operazioni per la sepoltura, sia di inumazione che di tumulazione e le relative esumazioni ed estumulazioni, le connesse operazioni di movimentazione dei feretri, la portineria e la custodia, la pulizia, la gestione dell'obitorio, dei locali di osservazione, delle celle frigorifere e della camera mortuaria e le altre attività di polizia mortuaria di cui alla "Convenzione per l'affidamento dei servizi di trasporto funebre e polizia mortuaria ad Amir Spa e per la cessione di beni strumentali

del servizio trasporto onoranze funebri – approvata con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 58 del 22/03/2001, che si intende pertanto ricompresa e disciplinata dal presente Accordo Quadro e dal relativo disciplinare tecnico-economico di esecuzione.”

Al punto 3.1 sono così elencati:

a) inumazione e tumulazione di cadaveri, resti mortali e resti ossei, ivi inclusa la predisposizione della fossa e l’apertura e chiusura del loculo;

b) tumulazione o dispersione delle ceneri, ivi inclusa l’apertura e chiusura del loculo o lo sversamento delle ceneri;

c) esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie, ivi inclusi l’eventuale sostituzione dei feretri e il riordino dei resti ossei;

d) reinumazione in campo speciale e/o comune;

e) trasferimenti, movimentazione feretri, interventi sanitari di sanificazione dei loculi;

f) allacciamenti punti di luce votiva a seguito della stipula di nuovi contratti;

g) scollegamenti punti di luce votiva per l’esecuzione delle attività sopra elencate o a richiesta della direzione cimiteriale;

h) ripristino della funzionalità del punto luce;

i) demolizioni murature, raccolta, trattamento ed eventuale smaltimento dei rifiuti prodotti durante le operazioni cimiteriali;

j) interventi per il mantenimento del decoro cimiteriale, quali il ripristino dei vialetti, il pareggiamento dei campi di inumazione, la manutenzione del verde ornamentale all’interno del cimitero;

k) pulizia delle aree interne, dei corpi pluripiano, delle chiese, portici, arcate, aree coperte e scoperte e dei servizi igienici;

l) gestione della portineria e delle connesse attività di ricevimento dei feretri;

m) custodia dei cimiteri, ivi inclusa l’apertura e chiusura al pubblico;

n) gestione dell’obitorio e dei locali di osservazione presso il cimitero civico;

o) servizi di polizia mortuaria.

Nel “disciplinare tecnico - economico di esecuzione” del servizio verranno individuati il numero annuo delle operazioni che Anthea si obbliga a garantire, che costituiscono la parte fissa e forfettaria delle “prestazioni essenziali” con compenso a canone nonché le attività di polizia mortuaria e il relativo compenso...”;

- la manutenzione del verde anche presso le strutture cimiteriali come previsto all’art. 3 lett. a):

“2.3 Infrastruttura verde del comune: “...le superfici a verde nelle strutture cimiteriali...”

1.1. Entrate e uscite relative alla gestione dei servizi essenziali gestiti da Anthea S.r.l.


La gestione finanziaria di questi servizi si basa su questo flusso finanziario:

- I Servizi civici – gestione finanziaria del settore, impegnano la somma per le prestazioni essenziali;
- I Servizi civici – servizi cimiteriali, stipulano con gli utenti appositi contratti e definiscono la spesa a carico degli utenti. Questa entrata viene contabilizzata in appositi capitoli di bilancio dell’ente;
- Anthea S.r.l. esegue materialmente le prestazioni, con ogni onere a suo carico, sia per il personale che per i mezzi impiegati;
- Anthea S.r.l. ottiene il corrispettivo per le sue attività, definito nella convenzione, a seguito di liquidazione mensile delle somme ivi previste; detto corrispettivo ha una quota fissa, frutto di un’analisi dei costi storici sul numero delle operazioni storiche.

Come si vede nell'ultima riga della tabella che segue (U), c'è un delta tra entrate derivate dai vari tipi di proventi relativi alle operazioni cimiteriali e le uscite a corrispettivo delle attività di Anthea S.r.l.

Capitoli di bilancio		2019	2020	2021	2022
5600/E	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME	466.607,46	448.910,07	410.224,27	325.487,25
5800/E	RIMBORSO SPESE PRIMO IMPIANTO ILLUMINAZIONE E SCOLLEGAMENTO ELETTRICO TOMBE PRIVATE NEI VARI CIMITERI SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A.	15.487,60	17.021,78	18.464,69	14.386,57
5850/E	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE NEI CIMITERI URBANO E DEL FORESE SERVIZIO RILEVANTE AI FINI I.V.A	484.219,07	446.065,02	475.561,09	470.685,39
7980/E	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	361.424,56	594.415,72	603.195,26	566.222,86
Tot. E		1.327.738,69	1.506.412,59	1.507.445,31	1.376.782,07
30280/U	SPESE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA MORTUARIA A SEGUITO DI CONVENZIONE CON ANTHEA SRL CLASSIFICAZIONE IN ARMONIZZAZIONE: 12.09.1	101.028,20	101.028,20	101.028,20	101.028,20
11770/U	CORRISPETTIVO PER L'AFFIDAMENTO AD ANTHEA DI ATTIVITA' CIMITERIALI: COMPENSO A CANONE PER LE PRESTAZIONI ESSENZIALI	1.039.410,00	1.039.410,00	1.039.410,00	1.039.410,00
Tot. U		1.140.438,20	1.140.438,20	1.140.438,20	1.140.438,20
E-U		187.300,49	365.974,39	367.007,11	236.343,87

Nonostante si noti l'effetto pandemia Covid – 19 negli anni 2020 e 2021, il saldo si dimostra sempre positivo e altrettanto l'andamento economico relativo alla gestione in house che si può riassumere nel grafico sottostante:



1.2. Le prestazioni di Anthea SRL

Le attività che Anthea S.r.l. deve svolgere sono previste nel Disciplinare tecnico-economico di esecuzione del servizio, che ha la finalità di definire i rapporti tra il Comune e l'affidatario in-house, relativamente alle **PRESTAZIONI ESSENZIALI**.

Le prestazioni essenziali si dividono in due gruppi:

- SEPOLTURE, ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI** (inumazioni, tumulazione di cadaveri, tumulazione di ossa e ceneri, consegna urne (affidamento e dispersione), esumazioni, estumulazioni).
Il canone annuale pagato dal comune ne comprende "necessariamente" 2.065 totali; nel senso che fino a quella cifra il comune non deve pagare altro ad Anthea S.r.l.

- b) **OPERAZIONI CIMITERIALI** (movimentazione di feretri all'interno di loculi a più posti o tombe di famiglia, trasferimento di resti mortali, ossei, ceneri, nato morto, interventi igienico sanitari, demolizioni murarie, chiusura loculi per operazioni non ricomprese in quelle precedentemente descritte, sostituzione feretro a richiesta, riordino resti ossei per sostituzione cassetina).

Il canone annuale pagato dal comune ne comprende "necessariamente" 135 totali.

Il totale delle prestazioni previste e ricomprese nel corrispettivo annuale è di **2.200**.

Nel quadriennio in esame (2019 – 2022):

Tipologia prestazioni essenziali assicurate	Cont.	2019	2020	2021	2022
a) SEPOLTURE, ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI	2.065	2.670	2.557	2.324	1.706
b) OPERAZIONI CIMITERIALI	135	171	146	191	259
Totale	2.200	2.841	2.703	2.515	1.965
Differenza tra operazioni programmate ed effettuate per anno		+ 641	+ 503	+ 315	- 235

Analizzando questi ultimi dati l'esecuzione del servizio da parte di Anthea S.r.l. si dimostra **efficiente** dato che sono sempre state messe in atto più operazioni di quelle previste nel capitolato tecnico, salvo nel 2022, quando però si è evidenziato in tutta la sua portata il problema derivante dalla scelta dell'Amministrazione Comunale di rinviare le esumazioni nei propri cimiteri per la mancanza, in tutti i cimiteri, degli "ossari", necessari alla tumulazione dei resti ossei post-esumazione (è stata infatti eseguita una sola esumazione).

Non avendo dove mettere i resti delle esumazioni, si è dovuto rinviarle.

Per ovviare a questo problema è stato affidato, in questo esercizio, ad Anthea S.r.l. il ruolo di "general contractor", per la costruzione di 2.200 ossari nel cimitero monumentale; la speranza è di poter replicare il prossimo anno l'operazione nei cimiteri "secondari". Va precisato che questa funzione di Anthea non risulta tra quelle essenziali, ma tra quelle eventuali o residuali, che vanno previamente finanziate con risorse diverse da quelle viste.

Nel complesso l'attività di Anthea S.r.l. è svolta con perizia, nel **rispetto delle previsioni contrattuali**.

1.3. Appendice sulle funzioni esercitate da Anthea e sulla economicità delle stesse

Per le valutazioni che portarono alla scelta di esternalizzare il servizio tramite una società in house si faccia riferimento agli atti che determinarono detta scelta, sopra già indicati.

Tra l'altro questa verifica sarebbe distonica, in quanto valutare un servizio dopo che lo stesso è in esecuzione è più facile che analizzarlo prima della sua esecuzione. Nonostante ciò, le cifre ancora oggi sono positive, sia in termini di operazioni eseguite che di costi sostenuti.

La domanda da porsi, nel caso qualcuno volesse proporre un altro modello di gestione è: **"quanto costerebbe oggi gestire in economia anche questa parte dei servizi cimiteriali oltre a quella di seguito indicata al punto 2 ?"**

Per poter dare una risposta bisognerebbe analizzare il numero delle persone necessarie, suddivise nei vari profili professionali: *probabilmente oltre ad un capotecnico servirebbero un paio di custodi per il cimitero monumentale e una quindicina di operai, oltre ad un elettricista e ad un idraulico per i bagni e gli impianti di tutti i cimiteri.*

Servirebbero poi le attrezzature necessarie, diverse macchine operatrici, un magazzino ecc..

2) Le attività gestite dal Comune tramite il suo personale e le sue strutture

La seconda macroarea riguarda servizi gestiti tramite personale e strutture comunali:

- ❖ Lo stato civile (atti di morte, permessi di seppellimento, trasporti salma, cremazioni ecc.)
- ❖ La gestione amministrativa delle operazioni cimiteriali e delle relative concessioni per tutti i cimiteri comunali
- ❖ La gestione amministrativa dei rapporti con i fornitori di beni e servizi e degli introiti derivanti dalle operazioni di polizia mortuaria effettuate dalle ditte di onoranze funebri.

Questi sono i costi del personale dipendente del comune assegnato agli uffici cimiteriali e parte del costo di quelli di stato civile e ufficio amministrativo del settore servizi civici:

Entrate/uscite	2019	2020	2021	2022
Spese personale uffici cimiteriali *	184.888,17	189.764,87	189.198,10	209.130,07
Spese personale ufficio stato civile e amministrativo **	61.000,00	62.000,00	61.100,00	69.300,00

* Pasini, Giovanardi, Tommaselli, Zangoli al 100% come da carichi di lavoro 2022, ripetuto anche per gli anni precedenti e arrotondato

** Calcolato considerando il costo di Fabbri, Grassi e Cenci nel 2022 in percentuale come da carichi di lavoro 2022, ripetuto anche per gli anni precedenti e arrotondato.

2.2. Le attività dei dipendenti comunali - entrate

In relazione alla attività autorizzatoria, di vigilanza e controllo dell'ente sulla attività funebre svolta dalle ditte di onoranze funebri come da "Regolamento comunale per le attività funebri, necroscopiche, cimiteriali e di polizia mortuaria" approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 24/05/2007, l'ente riceve un diritto relativo a trasporti salme, cremazioni e passaporti mortuari come da Deliberazione di Giunta comunale n. 145 del 25/06/2013: "Approvazione delle tariffe per la celebrazione dei matrimoni con rito civile e per i servizi cimiteriali di polizia mortuaria":

- ❖ Diritto per il rilascio dell'autorizzazione al trasporto (art. 7 Regolamento Comunale)
- ❖ Autorizzazione al trasporto entro e fuori comune di cadavere
- ❖ Autorizzazione al trasporto all'estero, con rilascio del passaporto mortuario
- ❖ Autorizzazione al trasporto per la cremazione di cadavere

Capitoli di bilancio - E/U	entrate/uscite	2019	2020	2021	2022
6060/E	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	126.350,00	127.308,57	144.945,00	98.620,00

3) attività di cremazione, in concessione a "Templum S.r.l."

La terza macroarea di attività riguarda le funzioni del crematorio comunale, svolte da TEMPLUM S.r.l.

A questa società privata, scelta con apposita gara¹, è stata a suo tempo affidata (con contratto rep. n.1779 del 25/07/2013, in esecuzione - tra le altre - della D.G.C. n.124 del 12/04/2011) la costruzione del crematorio, consentendo alla medesima società di recuperare l'investimento introitando, direttamente dai cittadini che fruiscono del servizio, nei successivi 30 anni di gestione del crematorio stesso (decorrenti dalla data del verbale di consegna definitiva dell'area su cui realizzarlo e quindi scadenti nel 2043), le tariffe relative alle cremazioni e versando al comune un aggio.

Il forno crematorio si trova su area demaniale comunale, rientrando lo stesso sull'area cimiteriale.

Le entrate relative a detto aggio sono calcolate sulle tariffe di cui all'allegato A della Deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 17/05/2016 "Fissazione delle tariffe del servizio di cremazione", per questi importi totali nell'ultimo quadriennio:

Capitoli di bilancio - E/U	entrate/uscite	2019	2020	2021	2022
6670/E	CORRISPETTIVO SPETTANTE AL COMUNE PER SERVIZI DELL'IMPIANTO CREMATORIO	183.422,29	189.035,70	215.815,70	214.336,78

Fino ad oggi il gestore del servizio ha sempre rispettato gli obblighi contrattuali su di esso gravanti e non vi sono state doglianze da parte dell'utenza.

¹ Più precisamente la gara era stata aggiudicata ad un'a.t.i., a cui - a seguito di successive vicende societarie - è poi subentrata l'attuale "Templum s.r.l.".

4) Indicatori di qualità del servizio

In data 31/08/2023 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ha emanato il Decreto del Direttore Generale ad oggetto: "Regolazione del settore dei servizi pubblici locali non a rete di rilevanza economica: adozione di atti di competenza in attuazione dell'art. 8 del D. Lgs. n. 201 del 2022".

Questo decreto richiede una serie di valutazioni sui servizi in oggetto; dette valutazioni si devono basare su tre tipi di parametri/**indicatori di qualità**, contenuti nell'allegato 3 (qualità contrattuale, qualità tecnica e qualità connessa agli obblighi di servizio pubblico). Dei numerosi indicatori proposti si è valutato di prendere in considerazione i più significativi che sinteticamente commentiamo:

Per quanto riguarda la **qualità contrattuale**:

- I. *che è pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Rimini, al link https://www.comune.rimini.it/sites/default/files/2021-06/carta_dei_servizi_cimiteriali_rimini.pdf, la Carta dei servizi riferita ai servizi cimiteriali svolti dall'ente, che ben riassume le attività svolte e le modalità seguite;*
- II. *che, per quanto riguarda i tempi di risposta alle richieste di attivazione di servizio, per la maggior parte la attivazione del servizio avviene in tempo reale e comunque nel più breve tempo possibile;*
- III. *che le modalità di pagamento sono o tramite POS o tramite PAGOPA. La possibilità di rateizzazione è concordata con il singolo cittadino in base a precise e chiare esigenze del medesimo.*

Per quanto riguarda la **qualità tecnica**:

- IV. *che in relazione alla qualità tecnica del servizio rimandiamo a quanto sopra riassunto relativamente alla gestione affidata ad Anthea Srl, società in-house;*
- V. *che l'accessibilità agli utenti disabili è garantita dalla presenza presso il cimitero di Rimini di n. 6 ascensori multipiano e n. 5 rampe che consentono l'accesso a disabili in carrozzina o con altro strumento di deambulazione; che ai medesimi sono riservati accessi con il proprio mezzo in due definite giornate nell'arco della settimana;*
- VI. *che sono ammessi all'ingresso e alla circolazione con mezzi privati all'interno dei cimiteri comunali:*
 - a) *gli invalidi aventi l'autorizzazione all'accesso alle isole pedonali;*
 - b) *gli ultraottantenni e le persone che, pur non rientrando nelle categorie precedenti, hanno comunque un'invalidità parziale permanente e le persone temporaneamente disabili;*
 - c) *le ditte private che si occupano dell'allestimento e posa in opera o manutenzione di lapidi (marmisti);*
 - d) *le imprese che si occupano della manutenzione e delle nuove costruzioni di tombe di famiglia (imprese di costruzioni);*
 - e) *i fiorai;*
 - f) *le ditte che svolgono lavori per conto del Comune.*

In riferimento agli **obblighi di servizio pubblico** da rispettare si fa presente *che il servizio cimiteriale è servizio pubblico essenziale*, soggetto alle normative previste in materia.

In base agli art. 822, 823 e 824 del codice civile i cimiteri sono soggetti al regime del demanio pubblico, pertanto, sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano.

Il territorio del Comune di Rimini, ai fini del servizio cimiteriale, è suddiviso in quattro "**aree cimiteriali omogenee**", individuate tenendo conto del profilo sociale, economico, culturale, territoriale e storico, al fine di riservare l'utilizzo delle sepolture in loculo solo ai cittadini residenti in quel determinato bacino:

- a) *Area Urbana Cimitero Monumentale e Civico località Celle;*
- b) *Area Nord Cimiteri Suburbani località S. Vito – S. Giustina;*
- c) *Area Centro Cimiteri Suburbani località San Lorenzo a Monte – San Martino in XX – Santa Cristina – Corpolò - Santa Aquilina;*
- d) *Area Sud Cimiteri Suburbani località San Lorenzo in Correggiano – San Martino Monte l'Abate – Santa Maria in Cerreto – Casalecchio.*


5) Riepilogo e conclusioni

Riassumendo in un'unica tabella le entrate e le uscite totali relative ai servizi cimiteriali, il riepilogo è così rappresentabile:

Capitoli	entrate/uscite	2019	2020	2021	2022
5600/E	PROVENTI CIMITERIALI RELATIVI ALLA SEPOLTURA DELLE SALME	466.607,46	448.910,07	410.224,27	325.487,25
5800/E	ALLACCIO ILLUMINAZIONE E SCOLLEGAMENTO TOMBE PRIVATE	15.487,60	17.021,78	18.464,69	14.386,57
5850/E	CANONE PER IL SERVIZIO ILLUMINAZIONE DELLE TOMBE PRIVATE	484.219,07	446.065,02	475.561,09	470.685,39
7980/E	ENTRATE DERIVANTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI	361.424,56	594.415,72	603.195,26	566.222,86
6060/E	DIRITTI DI POLIZIA MORTUARIA	126.350,00	127.308,57	144.945,00	98.620,00
6670/E	CORRISPETTIVO PER SERVIZI DELL' IMPIANTO CREMATORIO	183.422,29	189.035,70	215.815,70	214.336,78
Totale E		1.637.510,98	1.822.756,86	1.868.206,01	1.689.738,85
/	Spese personale uffici cimiteriali	184.888,17	189.764,87	189.198,10	209.130,07
/	Spese personale ufficio stato civile e amministrativo	61.000,00	62.000,00	61.100,00	69.300,00
30280/U	GESTIONE POLIZIA MORTUARIA IN CONVENZIONE CON ANTHEA SRL	101.028,20	101.028,20	101.028,20	101.028,20
11770/U	AFFIDAMENTO AD ANTHEA PRESTAZIONI ESSENZIALI	1.039.410,00	1.039.410,00	1.039.410,00	1.039.410,00
Totale U		1.386.326,37	1.392.203,07	1.390.736,30	1.418.868,27
E-U		251.184,61	430.553,79	477.469,71	270.870,58

Il grafico che segue evidenzia in modo chiaro l'efficienza della gestione.

Entrate e uscite totali servizi cimiteriali



Sulla base di quanto descritto nella relazione sulla organizzazione generale del servizio, con particolare riferimento a quanto svolge Anthea S.r.l., possiamo affermare che il servizio cimiteriale presenta un andamento economico positivo sotto il profilo dell'economicità e una gestione efficiente sotto il profilo della qualità.

Non si evidenzia alcuna ragione che consigli di rivedere la scelta di esternalizzare alla società in-house Anthea S.r.l. i servizi descritti, visto il rispetto perdurante nel tempo degli **obblighi contrattuali** e visto che detto affidamento rientra in un contesto ben più complesso di gestione complessiva del servizio.

Qualora vi siano stati reclami da parte degli utenti, i problemi sono stati risolti con competenza e tempestività e quindi nel rispetto, in generale, di un buon standard qualitativo.

Il Dirigente
(Agostino Pasquini)
 firmato digitalmente

Protocollo N.0344847/2023 del 05/10/2023

'Class. ' 012.001001

Firmatario: Agostino Pasquini

Allegato N.1: RELAZIONE E RIEPILOGO SERVIZI CIMITERIALI SERVIZI CIVICI

RIEPILOGO DATI PRINCIPALI DEI "SERVIZI PUBBLICI LOCALI (CON RILEVANZA ECONOMICA) CIMITERIALI" A RIMINI IN SETTEMBRE 2023

servizi	normativa e/o giurisprudenza di riferimento	soggetto affidante e regolatore	gestore (affidatario) del servizio	modalità di gestione	esistenza di un "contratto di servizio" (o equivalente)	esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio	esistenza di un regolamento comunale per la regolazione del servizio	giudizio (positivo o negativo) sui seguenti aspetti del servizio:				
								economicità	efficienza	qualità	rispetto degli obblighi contrattuali	
cimiteriali	L.R.E.R. n. 19/2004; parere A.G.C.M. n.AS883/2011	Comune di Rimini (Settore Servizi Civici)	Comune di Rimini	diretta (in economia)*	no							
			Templum s.r.l. (per la sola attività crematoria**)	soggetto individuato con gara	si	si	no	positivo	positivo	positivo	positivo	

* Solo per lo svolgimento di alcune attività operative-manuali, "strumentali" al servizio, il Comune ricorre ("in house") alla propria "società strumentale in house" "Anthea s.r.l."

** L'attività crematoria è stata affidata (nel 2013) ad un soggetto privato, individuato con gara, avente per oggetto la costruzione (prima) e la gestione (poi, per 30 anni, fino al 2043) del forno crematorio.

RIEPILOGO TABELLARE SINTETICO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI "S.P.L.E." (SERVIZI PUBBLICI LOCALI CON RILEVANZA ECONOMICA) ESISTENTI A RIMINI NEL 2023 E DI COMPETENZA COMUNALE

n. servizio	normativa e/o giurisprudenza di riferimento	soggetto affidante e regolatore	gestore (affidatario) del servizio	modalità di gestione	esistenza di un "contratto di servizio" (o equivalente)	esistenza di atti ed indicatori per la valutazione del servizio	esistenza di un regolamento comunale per la regolazione del servizio	giudizio sintetico (positivo o negativo) sui seguenti aspetti del servizio:			
								economicità	efficienza	qualità	rispetto degli obblighi contrattuali
1	illuminazione pubblica C.d.S., sez. V, sentenza n.8231/2010	Comune di Rimini (U.O. Infrastrutture e Qualità Ambientale)	Enel Sole s.r.l.	sogetto individuato con gara (da Consip; l'ente ha aderito alla relativa convenzione)	si (convenzione Consip)	no	no	positivo	positivo	positivo	positivo
2	teleriscaldamento D.Lgs. n. 102/2014	Comune di Rimini (Settore Facility Managment)	a.t.i. formata da "Gruppo Società Gas Rimini s.p.a." (capogruppo mandataria) e "Società Cooperativa Braccianti Riminese" (mandante)	sogetto individuato con gara	si	no	no	positivo	positivo	positivo	positivo
3	parcheggi D.Lgs. n.285/1992 (art.7, comma 1, lettera "f")	Comune di Rimini (Settore Mobilità)	Comune di Rimini	diretta (in economia)*	no	no	no	positivo	positivo	positivo	non esistono obblighi contrattuali in quanto non esiste un contratto
			Consorzio Sociale Romagnolo (per la gestione del solo parcheggio "Chiabrera")	sogetto individuato con gara	si	no	no	positivo	positivo	positivo	positivo, a termine a 30 anni
4	cimiteriale L.R.E.R. n. 19/2004; parere A.G.C.M. n.AS883/2011	Comune di Rimini (Settore Servizi Civici)	Comune di Rimini	diretta (in economia)**	no	no	no	positivo	positivo	positivo	non esistono obblighi contrattuali in quanto non esiste un contratto
			Templum s.r.l. (per la sola attività crematoria***)	sogetto individuato con gara	si						positivo

* Per lo svolgimento di alcune attività operative-manuali, "strumentali" al servizio, il Comune ricorre (in appalto) al C.S.R. ("Consorzio Sociale Romagnolo"), individuato con gara.

** Per lo svolgimento di alcune attività operative-manuali, "strumentali" al servizio, il Comune ricorre ("in house") alla propria "società strumentale in house" "Anthea s.r.l."

*** L'attività crematoria è stata affidata (nel 2013) ad un soggetto privato, individuato con gara, avente per oggetto la costruzione (prima) e la gestione (poi, per 30 anni, fino al 2043) del forno crematorio.